

77.069

**Rapporto
sulla 61^a e 62^a sessione
della Conferenza internazionale del Lavoro**

del 19 ottobre 1977

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Conformemente alle disposizioni della costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIT), ci onoriamo di presentarvi, per conoscenza, un rapporto sulla 61^a e 62^a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 ottobre 1977

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Furgler
Il cancelliere della Confederazione, Huber



Compendio

La Conferenza internazionale del Lavoro, che di norma si riunisce una volta l'anno, ha tenuto, nel 1976, due sessioni: la sessione ordinaria di giugno (61^a) è stata infatti seguita, nell'ottobre, dalla 62^a sessione consacrata interamente a problemi attinenti al lavoro della gente di mare. Trattasi della nona Conferenza detta «marittima» dell'OIT.

È opportuno menzionare altresì che l'OIT ha organizzato, parallelamente alla sessione ordinaria del giugno 1976, una Conferenza mondiale tripartita su l'impiego, la ripartizione del reddito, il progresso sociale e la divisione internazionale del lavoro. Pertanto si è rivelato indispensabile alleggerire la 61^a sessione della Conferenza del lavoro differendo al 1977 uno dei quattro temi tecnici originariamente previsto.

Dei rimanenti tre temi, due furono oggetto di una prima discussione e saranno quindi riesaminati in seconda lettura durante la Conferenza 1977. Il terzo — il solo che ci interessa — verteva sull'istituzione, negli Stati membri, di consultazioni tripartite intese a promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro. I lavori dedicati al detto problema si sono conclusi con l'approvazione di una convenzione completata da una raccomandazione.

Il capitolo 1 del rapporto offre una panoramica dello svolgimento della sessione menzionata (n. 11). Esso sottopone inoltre ad esame due nuovi strumenti e definisce l'attitudine della Svizzera al loro riguardo (n. 12). È interessante notare che detti strumenti richiedono l'appuntamento di procedure di consultazione tra il governo e le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori. La loro applicazione implica pertanto misure amministrative più che giuridiche.

Pur non respingendo l'idea di ratificare ulteriormente la convenzione, della quale adempiamo già talune esigenze, riteniamo preferibile tentare anzitutto l'esperimento di assicurarne, in pratica, l'attuazione progressiva. Il capitolo 2 del rapporto informa su lo svolgimento della 62^a sessione (marittima) e i risultati dei suoi lavori, conclusi con l'adozione di tre convenzioni e di tre raccomandazioni. Gli strumenti concernono la continuità dell'impiego della gente di mare (n. 22) i congedi annui pagati dei marinai (n. 23), la protezione dei giovani marinai (n. 25) e le norme minime da osservare sulle navi mercantili (n. 24). Il nostro Paese si sforza costantemente di seguire le regole stabilite dall'OIT allo scopo di migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei marinai.

È nondimeno evidente che a cagione, da un lato, dell'importanza esigua della nostra flotta e, dall'altro, della mancanza di litorale e di porti, possediamo mezzi d'azione limitati in detto campo, ragione per cui non possiamo sottoporre alla vostra approvazione alcuna della tre nuove convenzioni. Comunque, molte delle esigenze convenzionali già risultano adempiute in Svizzera, segnatamente mediante la convenzione collettiva conclusa tra le organizzazioni d'armatori e di marinai interessati.

1 61^a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro

11 Ordine del giorno, lavori e decisioni della Conferenza

1. La Conferenza internazionale del Lavoro ha tenuto la sua 61^a sessione nel Palazzo delle Nazioni in Ginevra, dal 2 al 22 giugno 1976. L'ordine del giorno era il seguente:

1. Rapporto del Direttore generale;
2. Proposte di programma e di bilancio e altri temi finanziari;
3. Informazioni e rapporti sull'applicazione di convenzioni e raccomandazioni;
4. Istituzione di organismi tripartiti incaricati di promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro (2^a discussione);
5. Amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazioni (1^a discussione).

Tale tema è stato rinviato alla 63^a sessione della Conferenza 1977 giu-
sta una decisione presa dal Consiglio d'amministrazione del BIT nel
maggio 1975;

6. Ambiente di lavoro (1^a discussione);
7. Impiego e condizioni di lavoro e di vita del personale infermieristico (1^a discussione);
8. Rapporto del gruppo di lavoro sulla struttura.

2. La delegazione svizzera era composta secondo la forma tripartita giusta le norme dell'OIT e comprendeva: il signor Jean-Pierre Bonny, direttore dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML) e il ministro Cristoforo Motta ex direttore sostituto dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, come delegati del Governo e il signor René Grever, capo del servizio degli affari internazionali dell'UFIAML, come delegato supplente; il signor Rudolf Huber-Rübel presidente del Consiglio d'amministrazione delle Officine di costruzione di Oerlikon, come delegato dei datori di lavoro e il signor Jean Clivaz, segretario dell'Unione sindacale svizzera, come delegato dei lavoratori. Completavano la delegazione alcuni consulenti tecnici.

3. Dopo la sessione precedente la Conferenza, sei Stati (Surinam, Arabia Saudita, Papuasias-Nuova Guinea, Mozambico, Bahama e Angola) hanno aderito all'OIT, portando a 132 l'effettivo dei suoi membri. Su tale numero, 123 hanno partecipato alla 61^a sessione, alla cui presidenza è stato chiamato il signor Michael O'Leary, ministro del lavoro dell'Irlanda.

4. Il primo oggetto all'ordine del giorno, (rapporto del Direttore generale) è trattato annualmente dalla Conferenza ed è abitualmente causa di abbondanti discussioni nell'ambito dell'assemblea plenaria. Ma la situazione, nel 1976, si presentava in maniera del tutto particolare. Infatti, l'OIT aveva deciso di organizzare a Ginevra, dal 4 al 17 giugno — contemporaneamente alla Conferenza del Lavoro — una Conferenza mondiale tripartita su l'impiego, la ripartizione del reddito, il progresso sociale e la divisione internazionale del lavoro. Numerosi delegati e consulenti tecnici erano chiamati a seguire i lavori delle due conferenze; d'altro canto il BIT doveva fornire ad ambedue l'assistenza amministrativa, ancorché le sue risorse in personale non siano illimitate. In tali condizioni è stato deciso di sopprimere, alla 61^a sessione della Conferenza del Lavoro, la discussione del rapporto del Direttore generale. Per le stesse ragioni — e come già enunciato — l'ordine del giorno di detta sessione è stato alleggerito di un oggetto tecnico.

Notiamo ancora che il nostro terzo rapporto sulle relazioni con l'ONU del 29 giugno 1977 contiene informazioni utili in merito alle conclusioni della Conferenza mondiale tripartita sull'impiego (FF 1977 II 689).

5. Per quanto concerne il punto 2 dell'ordine del giorno (proposte di programma e di bilancio nonché altre questioni finanziarie) rileviamo che, giusta il preventivo adottato dalla Conferenza, gli introiti dell'OIT ammontano nel 1977 a 79 575 406 dollari. La contribuzione svizzera ascenderà a 652 518 dollari contro 729 369 dollari nel 1976. Tale regresso risulta, da un lato, da una nuova riduzione dell'aliquota del nostro contributo che passa da 0,90 a 0,82 per cento e, dall'altro, dall'indebolimento nel 1977 dell'ammontare consacrato alla ricostituzione del fondo d'esercizio dell'OIT rispetto al 1976.

6. Nel quadro del punto 3 dell'ordine del giorno, la Conferenza ha costituito, come avviene annualmente, una commissione tripartita incaricata d'esaminare l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni. Quest'ultima ha dedicato la maggior parte del suo tempo alla disamina di casi particolari in cui si sospettava che i Governi non adempiono interamente gli obblighi derivanti dalle convenzioni, da essi ratificate, o dalla costituzione dell'OIT. Essa ha deciso all'unanimità di iscrivere il Cile su una lista detta «speciale» che attira l'attenzione della Conferenza su casi particolarmente gravi. Trattasi, all'occorrenza, dell'inosservanza di talune disposizioni della convenzione (n. 111) concernente la discriminazione in materia d'impiego e di professione. Per contro, la Commissione ha rinunciato ad iscrivere la Cecoslovacchia sulla predetta lista speciale, suscitando così vive reazioni da parte dei delegati statunitensi, segnatamente del delegato dei lavoratori.

7. La seconda discussione, consacrata ai problemi per la creazione di organismi tripartiti incaricati di promuovere l'attuazione di norme internazionali

del lavoro (punto 4 dell'ordine del giorno), si è conclusa con l'adozione di una convenzione completiva di una raccomandazione. Detti strumenti sono esaminati nel numero 12. Il testo è riprodotto nell'allegato 1.

8. Per quanto attiene all'ambiente di lavoro (punto 6 dell'ordine del giorno) la Conferenza ha adottato una risoluzione nonché progetti di convenzione e di raccomandazione. Detti progetti saranno oggetto di una seconda lettura alla Conferenza 1977.

9. La Conferenza ha pure stabilito, in prima lettura, un progetto di raccomandazione su l'impiego e le condizioni di lavoro e di vita del personale infermieristico (punto 7 dell'ordine del giorno). Quest'ultimo sarà approntato nel 1977 in seconda lettura.

10. La Conferenza ha preso atto del rapporto del gruppo di lavoro per le questioni strutturali senza pertanto giungere a conclusioni. Essa ha deciso, da un canto, di ricostituire il gruppo di lavoro tripartito e, dall'altro, di riportare detto tema all'ordine del giorno della sua prossima sessione.

11. Data la contemporanea riunione della Conferenza mondiale dell'impiego, il Direttore generale del BIT aveva lanciato un appello affinché non venisse sottoposto alcun progetto di risoluzione alla Conferenza del lavoro. Detto appello è stato generalmente accolto. I tre testi di cui la Conferenza è stata adita non sono stati oggetto di un esame di fondo ma sono stati semplicemente trasmessi al Consiglio d'amministrazione per sua informazione.

12 Convenzione (n. 144) concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro; raccomandazione (n. 152) concernente le consultazioni tripartite per promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro e le misure nazionali connesse con le attività dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (Allegato 1)

121 Finalità e contenuto della convenzione e della raccomandazione

1. Il Consiglio d'amministrazione del BIT ritiene utile, onde promuovere l'attuazione delle norme internazionali del lavoro, impegnare gli Stati membri ad istituire in merito consultazioni tripartite sul piano nazionale. Per tale motivo ha iscritto il tema all'ordine del giorno della Conferenza internazionale del Lavoro giusta la procedura di doppia discussione. Al termine della seconda lettura (1976) la Conferenza ha adottato una convenzione e una raccomandazione.

2. La *convenzione n. 144* comprende sei articoli, senza contare le disposizioni finali.

L'*articolo 1* stabilisce che l'espressione «organizzazioni rappresentative», per l'applicazione della convenzione, designa le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori fruienti del diritto alla libertà sindacale.

Giusta l'*articolo 2 paragrafo 1*, ogni Membro dell'OIT che ratifica la convenzione deve attuare procedure assicuranti consultazioni efficaci tra i rappresentanti del governo, dei datori di lavoro e dei lavoratori sulle questioni enunciate nell'*articolo 5*. Ai termini del *paragrafo 2*, la natura e la forma di dette procedure saranno determinate conformemente alla pratica nazionale e, ove esse non fossero ancora istituite, dopo consultazione delle organizzazioni rappresentative.

L'*articolo 3 paragrafo 1* prevede che i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno scelti liberamente dalle organizzazioni. Se le consultazioni si svolgono mediante un organismo, i datori di lavoro e i lavoratori dovranno, secondo il *paragrafo 2* esservi rappresentati pariteticamente. In virtù dell'*articolo 4 paragrafo 1* l'autorità competente dovrà assicurare l'assistenza amministrativa alle procedure.

Il *paragrafo 2* prevede che saranno convenuti accordi tra l'autorità competente e le organizzazioni rappresentative «per il finanziamento di qualsiasi formazione necessaria delle persone partecipanti alle procedure».

L'*articolo 5 paragrafo 1* elenca, in cinque capoversi, gli oggetti sui quali vertono le consultazioni. Detti oggetti sono i seguenti:

Capoverso a: le risposte dei governi ai questionari sui punti iscritti all'ordine del giorno della Conferenza del Lavoro e i commenti dei governi sui disegni di testi che saranno discussi dalla Conferenza.

Capoverso b: le proposte da presentare all'autorità competente in relazione con la sottomissione di convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro.

Capoverso c: il riesame di convenzioni non ratificate e di raccomandazioni allo scopo di valutare le misure da adottarsi per la loro attuazione o — in caso di convenzioni — per la loro ratificazione.

Capoverso d: le eventuali questioni poste dai rapporti da presentare in virtù dell'*articolo 22* della costituzione dell'OIT.

Capoverso e: le proposte relative alla disdetta di convenzioni ratificate.

Il *paragrafo 2 dell'articolo 5* prevede che le consultazioni dovranno svolgersi a intervalli appropriati stabiliti di comune intesa, ma almeno una volta l'anno.

Giusta l'articolo 6, l'autorità competente deve presentare, se opportuno e previa consultazione con le organizzazioni rappresentative, un rapporto sul funzionamento delle procedure di consultazione. Risulta dal rapporto della commissione ad hoc della Conferenza che le organizzazioni rappresentative devono essere consultate unicamente circa l'opportunità di presentare un rapporto, e non sul contenuto del medesimo.

Gli articoli 7 a 14 contengono le abituali norme finali.

3. La raccomandazione n. 152 riprende in gran parte le disposizioni della convenzione; limitiamo il nostro esame alle poche norme che non ricorrono nella convenzione stessa.

Specificando l'articolo 2 paragrafo 2 della convenzione, il *paragrafo 2 sottoparagrafo 3* della raccomandazione stabilisce che le consultazioni potrebbero svolgersi per esempio: a) per il tramite di una commissione speciale istituita a tale scopo; b) per il tramite di un organismo dotato di una competenza generale nell'ambito economico e sociale o nell'ambito del lavoro; c) per il tramite di più organismi competenti per materie determinate; d) per via di comunicazioni scritte purché detta procedura sia accettata da coloro che vi parteciperanno.

Giusta il *paragrafo 3 sottoparagrafo 3*, si dovranno prendere misure di concerto con le organizzazioni interessate di datori di lavoro e di lavoratori allo scopo di assicurare la formazione appropriata alle persone partecipanti alle procedure.

Il *paragrafo 4*, che riprende in parte l'articolo 4 della convenzione, precisa che l'autorità competente dovrebbe assicurare, occorrendo, il finanziamento dei programmi di formazione.

Il *paragrafo 5* espone le questioni sulle quali dovrebbero vertere le consultazioni. Esso riprende l'enumerazione dell'articolo 5 della convenzione aggiungendovi un punto: il capoverso c) prevede infatti che le consultazioni dovrebbero parimenti avere come tema l'elaborazione e l'attuazione di misure legislative o altre tendenti a rendere effettive le convenzioni e raccomandazioni dell'OIT.

Giusta il *paragrafo 6*, l'autorità competente dovrebbe, dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative, decidere in quale misura le consultazioni verrebbero utilizzate per temi diversi da quelli indicati nel paragrafo 5; a titolo d'esempio, nei capoversi a - c sono menzionate tre questioni.

Infine il *paragrafo 8*, parimenti nuovo rispetto alla convenzione, prevede che si dovrebbero adottare misure appropriate onde assicurare la coordinazione tra le procedure di consultazione previste dalla raccomandazione e le attività d'organismi nazionali trattanti questioni analoghe.

122 Parere del nostro Paese

L'articolo 1 della convenzione non pone alcun problema, dal momento che nel nostro Paese tutte le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori fruiscono della libertà sindacale.

L'articolo 2 paragrafo 1 della convenzione, in virtù del quale i Paesi che ratificano le convenzioni sono tenuti ad attuare le procedure di consultazione previste, non richiede nessuna osservazione. Il paragrafo 2 è per contro assai importante. Esso stabilisce, da un canto, che spetta ad ogni Paese determinare, sul piano nazionale, la natura e la forma delle procedure di consultazione e, dall'altro, che è lecito avvalersi di procedure già esistenti, nella misura, ovviamente, in cui soddisfino alle esigenze della convenzione. Mentre quest'ultima non indica le varie forme procedurali alle quali i governi potrebbero ricorrere, il paragrafo 2 sottoparagrafo 3 della raccomandazione fornisce, al contrario, utili precisazioni in merito. Esso prevede che le consultazioni potrebbero svolgersi per mezzo di una commissione specialmente istituita per gli affari dell'OIT (cpv. a), di un organismo dotato di una competenza generale nell'ambito economico e sociale o nell'ambito del lavoro (cpv. b), di un certo numero d'organismi dotati di responsabilità speciale per materie determinate (cpv. c) o, qualora gli interessati vi consentano, per via di comunicazioni scritte (cpv. d).

Se limitiamo il nostro esame a detti mezzi — che d'altronde non ne escludono altri — dobbiamo rilevare anzitutto a proposito del capoverso a) che non riteniamo opportuno approntare un apparato oneroso per trattare i soli affari dell'OIT.

Per quanto attiene al capoverso b), constatiamo che propone due specie d'organismi: il primo può essere designato come «Consiglio economico e sociale», il secondo dovrebbe essere dotato di una «competenza generale nell'ambito del lavoro». Se non possediamo un Consiglio economico e sociale disponiamo per contro di una Commissione federale del lavoro. Nondimeno, quest'ultima non fruisce di una competenza abbastanza generale per coprire tutte le materie su cui dovrebbero vertere le consultazioni in virtù della convenzione (art. 5). Giudichiamo pertanto che possiamo riferirci più opportunamente alla Commissione del lavoro nell'interpretazione del capoverso c).

Il capoverso c), rammentiamo, prevede che le consultazioni potrebbero svolgersi per mezzo di «organismi dotati di una responsabilità speciale per materie determinate». Esistono in Svizzera numerose commissioni federali includenti rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori e rispondenti alla presente definizione. Nei settori che interessano l'OIT menzioniamo — oltre alla Commissione del lavoro già indicata — le commissioni istituite nei settori della formazione professionale, del mercato del lavoro, delle assicurazioni sociali, ecc. Nulla impedirebbe quindi di sottoporre alla com-

missione competente, nell'ambito delle sue attività normali, talune questioni previste nell'articolo 5 della convenzione; ritorneremo su questo tema commentando appunto il detto articolo.

Quanto alle consultazioni scritte evocate nel capoverso d), vi procediamo già in alcuni casi, come sarà parimenti precisato nei nostri commenti sul capoverso 5 della convenzione.

L'articolo 3 paragrafo 1 della convenzione non solleva nessuna difficoltà per la Svizzera. È consuetudine infatti nel nostro Paese, al momento di costituire un organismo consultivo, a cui partecipano le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, di lasciare a dette associazioni la scelta dei propri rappresentanti. Il *paragrafo 2* esige che i datori di lavoro e i lavoratori siano rappresentati su un piano di parità se le consultazioni avvengono nell'ambito di un organismo. In Svizzera, detta norma è sempre rispettata nella composizione delle Commissioni peritali. Rileviamo d'altro canto un'implicazione importante dello stesso *paragrafo 2*. Esso si limita ad esigere che negli organismi di consultazione venga assicurata la parità tra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori ma non stabilisce alcun'altra esigenza relativa alla composizione di detti organismi. Ne consegue che non deve necessariamente trattarsi d'organismi strettamente tripartiti e che i governi hanno la facoltà di comporli in maniera più ampia, includendovi per esempio anche periti autonomi o rappresentanti d'associazioni non professionali (consumatori, movimenti cooperativi, raggruppamenti femminili, ecc.). Questa interpretazione è d'altronde confermata dai numerosi documenti, in particolare dal rapporto VII (2) 1975 del BIT, dove si legge, a pagine 16: «Visti i commenti espressi da taluni governi nelle loro osservazioni generali o nelle loro risposte alle questioni 2, 3 o 4, l'espressione "procedure tripartite,, è sostituita da "procedure assicuranti consultazioni efficaci tra i rappresentanti del governo, dei datori di lavoro e dei lavoratori,,. Detta formulazione precisa che le consultazioni possono svolgersi sia per mezzo di organismi paritetici o d'organismi di composizione più ampia, sia per mezzo d'organismi a carattere strettamente tripartito e che infine non sono da escludersi consultazioni dirette».

L'articolo 4 paragrafo 1 della convenzione chiede che l'autorità competente assuma la responsabilità per l'assistenza amministrativa della procedura scelta. Ne è del pari in Svizzera per le consultazioni cui procedono le autorità, come anche per tutte le commissioni federali. Il *paragrafo 2*, relativo al finanziamento di qualsiasi formazione necessaria ai rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nelle procedure di consultazione, richiede nette riserve. In primo luogo si dovrebbe poter presumere che le organizzazioni designeranno dei rappresentanti sufficientemente qualificati, per i quali non dovranno pertanto essere preparati appositi programmi di formazione. Se così non fosse, riteniamo però normale che le organizzazioni interessate provvedano a loro spese alla formazione dei pro-

pri rappresentanti. L'autorità non dovrebbe intervenire in nessun modo nel finanziamento di detta formazione. D'altronde la disposizione qui discussa non esclude tale soluzione. Essa è stata formulata in modo che le spese di formazione possano essere assunte, totalmente o in parte, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nondimeno, l'autorità competente, dovrà assumersi le spese nella misura in cui non potranno essere coperte dalle organizzazioni interessate. Il *paragrafo 4* della raccomandazione s'orienta ancora più chiaramente in questa direzione.

L'articolo 5 paragrafo 1, che enuncia i temi su cui dovranno vertere le consultazioni, costituisce il nucleo della convenzione. Conviene quindi esaminarlo nei dettagli. Ci proponiamo pertanto di commentare ogni capoverso fornendo da un lato, le esplicazioni necessarie e indicando, dall'altro, se e in quale misura adempiano o potremmo adempiere le esigenze della convenzione.

Prima di ogni sessione della Conferenza internazionale del Lavoro, il BIT invia dei rapporti ai Governi dei Paesi membri sulle differenti questioni iscritte nell'ordine del giorno. Detti rapporti contengono segnatamente un questionario, ove trattasi della prima discussione, oppure progetti di strumenti, ove trattasi di una seconda lettura. I governi sono invitati, nel primo caso, a rispondere al questionario, nel secondo caso invece ad esprimere il loro giudizio sui progetti dei testi. Il *capoverso a)* del paragrafo 1 dell'articolo 5 chiede ch'essi procedano alle consultazioni sancite dalla convenzione prima di presentare dette risposte al BIT. In Svizzera la pratica attuale è la seguente: nel comunicare i rapporti preparatori del BIT alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'UFIAML invita quest'ultime ad esporgli le loro eventuali osservazioni; di quelle ricevute, terrà conto, nella misura del possibile, elaborando la risposta del governo; d'altra parte, e in tutti i casi, esso allega a detta risposta la fotocopia dei commentari ricevuti dalle organizzazioni consultate. Tale procedura sembra rispondere ampiamente alle esigenze della convenzione.

Alfine di chiarire il senso del *capoverso b)* della disposizione considerata, rileviamo che giusta l'articolo 19 della costituzione dell'OIT, gli Stati membri sono tenuti di sottoporre le convenzioni e le raccomandazioni adottate dalla Conferenza all'autorità competente allo scopo di promulgare leggi o di prendere delle misure di altra natura. Adempiamo detto impegno sottoponendovi regolarmente gli strumenti dell'OIT per mezzo dei nostri rapporti sulle sessioni della Conferenza, nei quali vi presentiamo pertinenti proposte circa la prassi da seguire.

Quando trattasi di convenzioni, esaminiamo in particolare se è possibile e auspicabile ratificarle, nel qual caso le sottoponiamo alla vostra approvazione. Il *capoverso b)* del paragrafo 1 dell'articolo 5 esige che le consultazioni previste dalla convenzione vertano parimenti sulle proposte summenzionate. In altri termini la convenzione obbliga le Parti a ricorrere a proce-

ture di consultazione prima di comunicare le loro proposte — segnatamente le proposte di ratificazione o di non ratificazione — al Parlamento. Dobbiamo precisare che, sino ad oggi, non abbiamo proceduto a tali consultazioni. Nell'esame riguardo alla possibilità di ratificare una convenzione o di dar seguito a una raccomandazione, dev'essere tenuto conto dell'aspetto giuridico e di quello politico. L'elemento giuridico consiste nella conoscenza dello stato del diritto nazionale. I nostri servizi dispongono sempre delle informazioni necessarie, per cui di norma una consultazione to giuridico e di quello politico. L'elemento giuridico consiste nella conoscenza dello stato del diritto nazionale. I nostri servizi dispongono sempre delle informazioni necessarie, per cui di norma una consultazione che dev'essere ponderato da due organi: il Consiglio federale, allorchando stabilisce il suo rapporto, indi le Camere federali quando esso viene loro sottoposto per approvazione. La necessità di intercalare una consultazione tripartita tra questi due livelli — come l'esige la convenzione — non ci sembra evidente. Inoltre tale consultazione rischierebbe di creare maggiori problemi di quanti ne risolverebbe, dacchè è permesso ammettere che i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori manifesterebbero sovente pareri discordi.

Il *capoverso c)* del paragrafo 1 dell'articolo 5 implica l'istituzione di una procedura intesa ad assicurare il riesame, a intervalli appropriati, di convenzioni non ratificate e di raccomandazioni non rese effettive. Noi non conosciamo detta pratica e, benché potessimo stabilirla, conviene rilevare ch'essa imporrebbe un lavoro considerevole al servizio incaricato di assicurarne il buon andamento, vale a dire all'UFIAML. Ritorneremo sull'argomento nelle nostre conclusioni. D'altro canto teniamo ad evidenziare che, pur mancando la procedura prevista dalla convenzione, non perdiamo di vista le convenzioni particolarmente importanti che non abbiamo ratificate al momento della loro adozione. Prova ne è il fatto che abbiamo ratificato, nel 1972, la convenzione (n. 100) sulla parità di remunerazione, per lavoro uguale, fra manodopera maschile e femminile (del 1951), nel 1975, la convenzione (n. 87) concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (del 1948) e che abbiamo sottoposto alla vostra approvazione, con il nostro messaggio del 17 novembre 1976, la convenzione (n. 102) concernente le norme minime della sicurezza sociale (del 1952) e la convenzione (n. 128) concernente le prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il *capoverso d)* del paragrafo 1 dell'articolo 5 richiede alcuni chiarimenti. Giusta l'articolo 22 della costituzione dell'OIT, gli Stati membri devono sottoporre un rapporto annuo sulle misure prese per assicurare l'applicazione delle convenzioni alle quali hanno aderito. Infatti da numerosi anni, le convenzioni dell'OIT sono ripartite in due gruppi; l'esame annuo verte alternativamente su un gruppo indi su un altro. Ne segue che ogni convenzione è oggetto di un rapporto biennale e non annuo, ciò che alleggerisce

il compito delle autorità nazionali. Orbene il capoverso d) esige che detti rapporti siano sottoposti alla procedura di consultazione tripartita. In Svizzera, l'UFIAML, quando invia i rapporti al BIT, ne indirizza una copia alle organizzazioni centrali dei datori di lavoro e dei lavoratori come richiesto dall'articolo 23 della costituzione dell'OIT. Detta comunicazione è tuttavia puramente informativa. Ove s'intendesse conferirle il carattere di una consultazione, si dovrebbe presentare alle organizzazioni interessate i progetti dei rapporti. Tutto ciò cagionerebbe delle spese, appesantirebbe la procedura, ma l'esperimento potrebbe essere tentato.

Infine il capoverso e) della disposizione considerata chiede che le procedure di consultazione vertano parimenti sulle proposte concernenti la disdetta di convenzioni ratificate. Riteniamo utile chiarire che l'OIT conosce due forme di disdette. Dal 1929, ogni convenzione internazionale del lavoro prevede che in caso di revisione ulteriore essa cesserà di vincolare, di pieno diritto, i Membri che ratificheranno la nuova convenzione di revisione. In tale caso la disdetta diviene automatica e deriva direttamente dalla ratificazione della convenzione riveduta. Ovviamente, il capoverso e) di cui si tratta non si riferisce a questo genere di disdette bensì unicamente a quelle formali, nel senso comune del termine. In tale senso la Svizzera non ha mai disdetto alcuna convenzione dell'OIT. Se ci trovassimo in avvenire nella situazione eccezionale di dover prevedere una siffatta disdetta, riterremmo opportuno procedere a una consultazione preliminare prevista nella convenzione. La linea da seguire dovrà essere scelta a seconda delle circostanze; la soluzione potrebbe consistere nel sottoporre il disegno di disdetta alla Commissione peritale federale competente per la materia disciplinata dalla convenzione di cui è prevista la disdetta.

L'articolo 6 della convenzione non solleva alcun problema se non fosse che impone un onere suppletivo all'amministrazione competente. Infatti, ove si decidesse — previa consultazione delle organizzazioni rappresentative — di presentare un rapporto, questo compito s'aggiungerà a tutti quelli, già numerosi e delicati, derivanti dall'articolo 5. Rileviamo altresì che la convenzione non menziona a chi verrà distribuito il rapporto per cui ci sembra difficile giudicarne l'utilità.

Gli articoli 7 a 14 della convenzione (disposizioni finali usuali) non richiedono commenti.

2. La raccomandazione n. 152 necessita lievi osservazioni. La maggior parte delle sue disposizioni riproducono letteralmente quelle della convenzione. Altre invece, pur riprendendo per l'essenziale i termini della convenzione, forniscono precisazioni suppletive. Ne è già stato tenuto conto nei commenti precedenti. Menzioneremo solamente ancora i paragrafi 5 capoverso c) e 6 della raccomandazione i quali — come già notato — estendono, rispetto all'articolo 5 della convenzione, l'elenco dei temi sui quali dovrebbero vertere le consultazioni. È ovvio che gli oggetti previsti dalla conven-

zione, ai quali abbiamo consacrato un esame approfondito, dovranno essere considerati prioritari; per questo motivo intendiamo dedicarvi tutta la nostra attenzione ed i nostri sforzi. A ciò va aggiunto che taluni oggetti suppletivi enunciati nella raccomandazione — in particolare la valutazione delle attività di cooperazione tecnica dell'OIT — richiedono conoscenze altamente specializzate cosicché si può dubitare dell'utilità delle pertinenti consultazioni tripartite.

123 Conclusioni

Come innanzi esposto, l'UFIAML procede già a consultazioni scritte, le quali, con l'assenso delle Parti — potrebbero essere considerate rispondenti alle condizioni formali della convenzione. Tuttavia dette consultazioni concernono unicamente uno dei cinque temi (cpv. a) enunciati all'articolo 5 paragrafo 1. Il problema è quindi di sapere se convenga estenderle all'insieme di detti temi. Tale estensione ci sembra indicata per il capoverso e) (disdetta di convenzioni) ed essa non solleva obiezioni maggiori per i punti di cui ai capoversi c) (riesame di convenzioni non ratificate e di raccomandazioni) e d) (rapporti sulle convenzioni ratificate). Per contro, abbiamo già espresso il nostro dubbio quanto all'opportunità di allargare le consultazioni, giusta il capoverso b), alle proposte da presentare all'autorità competente in relazione con la sottomissione di convenzioni e raccomandazioni dell'OIT. Fatta astrazione di detta questione di fondo, non giudichiamo opportuno, per ragioni amministrative e di bilancio, istituire d'un tratto consultazioni su tutti i punti previsti dalla convenzione. Infatti tale misura causerebbe all'ufficio interessato (UFIAML) un sovraccarico di lavoro implicante probabilmente un aumento di personale o, se detto aumento venisse negato, difficoltà d'esecuzione. Per tali ragioni ci sembra più opportuno aspirare a un adeguamento progressivo alle esigenze della convenzione, con i mezzi da noi giudicati adeguati. Tale metodo avrà un doppio vantaggio; da un lato permetterà di determinare il volume del lavoro imposto all'amministrazione federale dalle nuove consultazioni e, dall'altro, di fare tutte le esperienze utili prima di assumere impegni internazionali.

In virtù di quanto esposto rinunciamo provvisoriamente a sottoporre alla vostra approvazione la convenzione n. 144 dell'OIT; resta inteso però che studieremo i mezzi atti a introdurre le consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nel senso suggerito dalla convenzione e precisato dalla raccomandazione.

2 62^a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro

21 Ordine del giorno, lavori e decisioni della Conferenza

1. La Conferenza internazionale del Lavoro ha tenuto la sua 62^a sessione (marittima) nel Palazzo delle Nazioni in Ginevra, dal 13 al 29 ottobre 1976. Detta sessione, interamente consacrata all'esame dei problemi attinenti al lavoro dei marinai, era la nona del genere. L'ordine del giorno era il seguente:

1. Rapporto del Direttore generale;
2. Revisione della convenzione (n. 91) sui congedi pagati della gente di mare (riveduta), 1949, alla luce della convenzione (n. 132) sui congedi pagati (riveduta), 1970, senza pertanto limitarsi necessariamente a tale testo;
3. Protezione dei giovani marinai;
4. Continuità dell'impiego della gente di mare;
5. Navi in cui prevalgono condizioni inferiori alle norme, in particolare quelle immatricolate sotto bandiera di comodo.

2. Le nostre navi sono state poste per la prima volta sotto bandiera svizzera nel 1941. Al termine del conflitto, la flotta svizzera, di cui non va dimenticata l'importanza per l'approvvigionamento in periodi di crisi, è stata rinnovata e sviluppata. Attualmente essa comprende 27 navi con una capacità totale di 354 323 tonnellate ed occupanti circa 750 marinai, di cui il 45 per cento svizzeri. In tali circostanze il nostro Paese deve badare alle particolari condizioni di lavoro sussistenti nella navigazione marittima. Le nostre prescrizioni federali in materia si basano in gran parte sulle convenzioni dell'OIT.

La nostra regolare partecipazione alle sessioni della Conferenza del lavoro a contare dal 1951 è stata pertanto opportuna. Per la sessione del 1976, di cui tratta il presente rapporto, la nostra delegazione, composta secondo la formula tripartita prescritta dalla costituzione dell'OIT, comprendeva: René Grever, Caposervizio degli affari internazionali dell'Ufficio federale delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML), e Paul Stegmann, aggiunto presso l'Ufficio svizzero della navigazione marittima, quali delegati del governo; Ernest Krauss, direttore tecnico di Suisse-Atlantique, quale delegato dei datori di lavoro; Karl Rebsamen, segretario della Federazione svizzera dei lavoratori del commercio, dei trasporti e dell'alimentazione (FCTA), quale delegato dei lavoratori. Il delegato dei datori di lavoro era codiuvato da due consulenti tecnici.

3. Modolv Hareide, Direttore generale dei trasporti marittimi di Norvegia, è stato chiamato alla presidenza della sessione a cui partecipavano oltre 500 persone rappresentanti 78 Stati membri.

4. Il rapporto del Direttore generale, costituente il primo punto dell'ordine del giorno, concerneva principalmente l'evoluzione dei problemi del lavoro marittimo nel corso degli ultimi anni. Esso trattava altresì le attività trascorse e i compiti futuri dell'OIT in questo campo.

Come al solito il rapporto ha dato luogo a discussioni.

5. I quattro ultimi punti dell'ordine del giorno concernevano oggetti puramente tecnici. In conclusione dei suoi lavori sui medesimi, la Conferenza ha adottato sei strumenti, vale a dire:

- una convenzione sui congedi pagati annui della gente di mare (punto 2 dell'ordine del giorno);
- una raccomandazione concernente la protezione dei giovani marinai (punto 3);
- una convenzione e una raccomandazione concernenti la continuità dell'impiego della gente di mare (punto 4);
- una convenzione concernente le norme minime da osservare sulle navi mercantili e una raccomandazione concernente il miglioramento delle norme sulle navi mercantili (punto 5).

Questi nuovi strumenti, su cui ritorneremo nei capitoli 22 a 25, portano a 147 il numero delle convenzioni e a 155 il numero delle raccomandazioni adottate dalla Conferenza internazionale del Lavoro. 32 convenzioni e 34 raccomandazioni concernono la protezione dei marinai. Precisiamo che le convenzioni e le raccomandazioni dell'OIT relative al lavoro dei portuali non sono comprese in questi ultimi dati. Esse sono del resto elaborate e adottate in occasione delle sessioni normali della Conferenza del Lavoro e non nelle sessioni dette «marittime».

6. La Conferenza ha inoltre adottato 15 risoluzioni principalmente sugli obiettivi seguenti: abolizione delle condizioni d'impiego discriminatorie per i marinai occupati sotto bandiera estera, benessere della gente di mare nei porti e in mare, cure mediche a bordo, condizioni di lavoro dei pescatori, miglioramento delle condizioni di transito dei marinai, impiego delle donne a bordo delle navi.

22 Convenzione (n. 145) e raccomandazione (n. 154) concernente la continuità dell'impiego della gente di mare (Allegato 2)

221 Finalità e contenuto della convenzione e della raccomandazione

1. La raccomandazione (n. 139) concernente i problemi dell'impiego derivanti dall'evoluzione tecnica a bordo delle navi, 1970, commentata nel nostro rapporto del 16 febbraio 1962 sulla 55^a sessione della Conferenza inter-

nazionale del Lavoro (FF 1962 889), comprende un titolo IV «Regolarità dell'impiego e del reddito». I due nuovi strumenti riprendono e sviluppano tale soggetto.

2. La convenzione n. 145 comprende 15 articoli.

L'*articolo 1* definisce il campo d'applicazione della convenzione, da cui esclude le navi da guerra e da pesca, e lascia alla legislazione nazionale la cura di determinare «quando una nave sarà considerata nave da guerra». Giusta l'*articolo 2 paragrafo 1* spetta alla politica nazionale incoraggiare gli ambienti interessati ad assicurare ai marinai, nella misura del possibile, un impiego continuo o regolare. Ai termini del *paragrafo 2*, si devono intraprendere tutti gli sforzi possibili per garantire alla gente di mare, sia un periodo minimo d'impiego, sia un reddito minimo o un'indennità in contanti.

L'*articolo 3* enuncia, a titolo d'esempio, taluni mezzi permettenti di raggiungere gli obiettivi stabiliti nell'articolo 2. Il principale di essi consiste nel regolarizzare l'impiego con la compilazione di registri dei marinai (lett. b).

Gli *articoli 4 e 5* stabiliscono le modalità di compilazione dei registri come anche i diritti e gli obblighi della gente di mare registrata.

L'*articolo 6* chiede che «le debite norme concernenti la sicurezza, l'igiene, il benessere e la formazione professionale dei lavoratori siano applicate alla gente di mare».

Infine l'*articolo 7* prevede che la convenzione debba essere applicata per via legislativa nella misura in cui essa non è attuata da convenzioni collettive o da altri mezzi conformi alla pratica nazionale.

Gli *articoli 8 a 15* contengono le usuali disposizioni finali.

3. La *raccomandazione n. 154* riprende per sommi capi le disposizioni della convenzione precisandone alcuni punti. Notiamo, in particolare, a proposito di garanzie di reddito da assicurare alla gente di mare, che in essa si parla espressamente di indennità di disoccupazione e di prestazioni di assicurazione-disoccupazione (par. 5 e 10), termini omessi nella convenzione. Rileviamo altresì che l'applicazione della raccomandazione, secondo il paragrafo 11, dovrebbe essere estesa, nella misura del possibile, ai marinai stagionali, non beneficiari della convenzione.

222 Parere della Svizzera

1. Non esiste in Svizzera alcuna disposizione legislativa o contrattuale assicurante la continuità dell'impiego alla gente di mare. Non possediamo nemmeno uffici centrali pubblici d'ingaggio, né elenchi collettivi di marinai in cerca d'impiego. Per contro, la Federazione svizzera dei lavoratori del com-

mercio, dei trasporti e dell'alimentazione (FCTA) tiene un ufficio di collocamento gratuito, i cui servizi sono d'altronde raramente utilizzati.

D'altro canto, la gente di mare, durante il periodo in cui risulta privata di lavoro, non beneficia della garanzia di un reddito minimo. Il regime transitorio dell'assicurazione-disoccupazione, entrato in vigore il 1° aprile 1977, sottopone all'assicurazione tutti i lavoratori che versano il contributo AVS, quindi la gente di mare svizzera, nonché i cittadini di alcuni Paesi con i quali abbiamo concluso accordi bilaterali in materia di assicurazioni sociali. Gli altri lavoratori stranieri invece non possono fruire del nostro sistema d'assicurazione-disoccupazione.

2. Esaminando la convenzione in base a tali dati, constatiamo quanto segue:

L'*articolo 1* (campo d'applicazione) non solleva nessun problema particolare.

L'*articolo 2* è il nucleo della convenzione. Benché il *paragrafo 1* sia redatto in termini assai generici, non ci è possibile accettarlo dacché in Svizzera nulla garantisce la continuità dell'impiego della gente di mare. Non potremmo nemmeno impegnarci a condurre una politica speciale in questo senso per l'esigua cerchia della popolazione attiva, rappresentata dai marinai, fintanto che non è garantita la sicurezza dell'impiego negli altri campi della nostra economia. Non possiamo nemmeno accettare il *paragrafo 2* dell'*articolo 2* dal momento che i marinai esteri, occupati sotto bandiera svizzera, non fruiscono dell'assicurazione-disoccupazione salvo che appartengano a uno dei rari Paesi con i quali abbiamo concluso accordi bilaterali in materia d'assicurazioni sociali.

Gli *articoli 3 a 5* non richiedono alcun commento da parte nostra.

L'*articolo 6*, comunque estraneo al tema della convenzione, non è chiaro. Infatti, il testo francese sembra esigere che le norme, applicabili ai lavoratori in genere nel campo della sicurezza, dell'igiene, del benessere e della formazione professionale siano analogicamente applicate anche alla gente di mare (mentre il testo inglese sembra esigere misure speciali per i marinai). In ogni modo, è certo che se esistono in Svizzera alcune norme speciali per la protezione dei marinai (non coprenti comunque tutti i campi contemplati dalla convenzione), la gente di mare sfugge completamente all'applicazione delle norme generali sancite nelle leggi federali sul lavoro e sulla formazione professionale.

A proposito dell'*articolo 7* della convenzione, noteremo solamente che il contratto collettivo, concluso tra l'Associazione degli armatori svizzeri (AAS) e la FCTA non contempla, come del resto la nostra legislazione, norme assicuranti l'applicazione della convenzione.

223 Conclusioni

Siccome non possiamo accettare i principi essenziali della convenzione, definiti nel suo articolo 2, non possiamo sottoporre detto strumento alla vostra approvazione.

Tutte le osservazioni fatte in merito alla convenzione s'applicano parimenti alla raccomandazione.

Non vorremmo concludere questo capitolo senza sottolineare che la situazione in sé non ha nulla d'inquietante e non richiede un intervento dei poteri pubblici. In primo luogo infatti i cambiamenti di personale sono frequenti nella flotta svizzera per volontà espressa dei marinai. Sulle 5000 persone in funzione tra 1957 e 1976, solamente un decimo circa di essi ha lavorato in mare per un periodo assai lungo. La maggior parte dei nostri compatrioti lascia invero l'attività dopo alcuni viaggi; altri (cosiddetti «turisti»), s'interessano alla navigazione solo per un breve periodo. Quanto agli stranieri, riprendono sovente un impiego nella flotta del loro Paese.

In secondo luogo, l'effettivo, che regolarmente è occupato in mare e che ne trae quindi la maggior parte del proprio reddito, ammonta a 400 persone, mentre il fabbisogno in personale per le navi sotto bandiera svizzera sarebbe di 750 persone. Ai marinai svizzeri non mancano quindi le possibilità d'impiego. Questo vale particolarmente per la gente di mare qualificata, dacché è ovvio che gli armatori tendono a riassumere i marinai distintisi nei viaggi anteriori.

Benché i marinai svizzeri non fruiscono di una garanzia legale di continuità dell'impiego, le loro prospettive d'occupazione sono nondimeno assai soddisfacenti.

23 Convenzione (n. 146) concernente i congedi pagati annui della gente di mare (Allegato 3)

231 Finalità e contenuto della convenzione

1. L'OIT ha elaborato una prima convenzione (n. 54) concernente i congedi pagati dei marinai nel 1936. Tale strumento è stato riveduto nel 1946 (dalla convenzione n. 72) e successivamente nel 1949 (convenzione n. 91).

Onde dar seguito ad una risoluzione, adottata, nel 1970, dalla Conferenza internazionale del Lavoro nella sua 55^a sessione (marittima), il Consiglio d'amministrazione del BIT ha deciso d'iscrivere l'oggetto della revisione della convenzione n. 91 nell'ordine del giorno della 62^a sessione. La formulazione dell'oggetto precisava che la Conferenza doveva procedere a tale revisione in base alla Convenzione (n. 132) concernente i congedi annui pagati

(riveduta), 1970. Lo strumento, commentato nel nostro rapporto sulla 54^a sessione della Conferenza (FF 1971 II 1541), s'applica a tutti i lavoratori salariati ad esclusione della gente di mare, e ciò giustifica la preoccupazione dell'OIT di rivedere parimenti le disposizioni speciali concernenti i marinai. Rammentiamo inoltre che il nostro Paese non ha accettato alcuna delle tre convenzioni relative ai congedi pagati della gente di mare. Le ragioni, che all'epoca s'opponavano ad una ratificazione, sono esposte nel nostro rapporto sulla 41^a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro (FF 1959 II 1101).

2. La nuova convenzione riveduta consta di 22 articoli, comprese le disposizioni finali.

L'*articolo 1* prevede che la convenzione deve essere applicata per via legislativa nella misura in cui non possa essere attuata con altri mezzi appropriati quali, convenzioni collettive, sentenze arbitrali, ecc.

L'*articolo 2* definisce il campo d'applicazione della convenzione, dal quale esclude le navi da guerra e da pesca. Per altro precisa che l'espressione «gente di mare» designa le persone impiegate in una funzione qualsiasi a bordo di una nave marittima e che pertanto la convenzione si applica pure ai capitani; secondo l'*articolo 3* la gente di mare ha diritto a un congedo annuo pagato di almeno 30 giorni civili per anno di servizio. Se la durata del servizio è inferiore a un anno intero, il congedo è ridotto proporzionalmente (art. 4).

Secondo l'*articolo 5* sono computati nel periodo di servizio, a condizioni da stabilire dall'autorità nazionale competente, anche i servizi prestati fuori dell'ambito del contratto d'assunzione (cpv. 2), come anche le assenze per partecipare a corsi di formazione professionale marittima e quelle dovute a malattia, infortunio e maternità (cpv. 3).

Giusta l'*articolo 6* i giorni festivi ufficiali (lett. a), i periodi d'incapacità al lavoro dovuti a malattia, infortunio o maternità (lett. b), le assenze temporanee a terra autorizzate (lett. c) e i congedi compensativi di ogni natura (lett. d) non sono computati nel congedo annuo pagato minimo.

L'*articolo 7* disciplina il pagamento del congedo. Per la durata complessiva del congedo annuo, la gente di mare ha diritto all'intero stipendio (cpv. 1) che dev'essere pagato in anticipo, salvo disposizioni contrarie della legislazione nazionale o del contratto d'assunzione (cpv. 2). La gente di mare, che lascia il servizio prima d'aver beneficiato del congedo annuo, ha diritto alla remunerazione per ogni giorno di congedo dovuto (cpv. 3).

L'*articolo 8* prevede che il congedo annuo pagato deve, in principio — e salvo accordo contrario con il datore di lavoro — consistere in un periodo ininterrotto (par. 2). L'autorità nazionale competente può nondimeno autorizzare il frazionamento del congedo o il suo cumulo con un congedo ulteriore (par. 1).

In virtù dell'*articolo 9*, l'autorità nazionale competente può, in casi eccezionali, adottare delle misure alfine di poter sostituire il congedo con una indennità in contanti almeno pari alla remunerazione prescritta.

L'*articolo 10* determina il modo di stabilire l'epoca e il luogo del congedo. Esso enuncia inoltre i diritti riconosciuti alla gente di mare (trasporti gratuiti, sostentamento, ecc.) se devono prendere il loro congedo fuori del luogo di assunzione.

Secondo l'*articolo 11* ogni accordo sull'abbandono del diritto al congedo minimo o — salvo nei casi contemplati nell'*articolo 9* — sulla rinuncia al detto congedo è nullo.

L'*articolo 12* prevede che i marinai in congedo possono essere richiamati solamente in casi di massima urgenza.

L'*articolo 13* esige l'adozione di misure effettive, mediante ispezione o in qualsiasi altra maniera adeguata, onde assicurare il rispetto delle disposizioni relative ai congedi pagati.

Infine l'*articolo 14* precisa che la nuova convenzione rivede quella del 1949.

Gli *articoli 15 a 22* contengono le abituali norme finali.

232 Parere della Svizzera

1. In Svizzera, il congedo annuo dei marinai (vacanze pagate) è disciplinato dagli articoli 38 a 40 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sulla navigazione marittima, sotto bandiera svizzera, del 20 novembre 1956 (OM). Rileviamo subito che dette disposizioni non s'applicano ai capitani, contrariamente alle norme convenzionali.

D'altra parte, il contratto collettivo di lavoro concluso tra l'AAS e la FCTA copre parimenti il diritto alle vacanze (art. 7 a 9) ed è stato rinnovato per l'ultima volta il 25 novembre 1975. Secondo il suo articolo 1, esso s'applica a tutti gli equipaggi ingaggiati dalle compagnie d'armatori affiliati all'associazione contraente, ma considera solo la navigazione di lungo corso e non copre i capitani (né i capi macchinisti).

2. Esamineremo ora la convenzione paragonandola con la nostra legislazione e il vigente contratto collettivo.

Secondo l'*articolo 1*, le disposizioni della convenzione devono essere applicate per via legislativa in quanto non vengano eseguite mediante contratti collettivi o altri mezzi adeguati. Appare superfluo trattare in questa sede le questioni di principio poste dal detto articolo, dacché né la nostra legislazione né tantomeno il contratto collettivo soddisfano alle esigenze della convenzione. Abbiamo già accennato una prima divergenza, relativa al campo d'applicazione quanto alle persone: l'ordinanza marittima non s'ap-

plica ai capitani e il contratto collettivo non concerne né i capitani né i capi macchinisti. Del resto, come lo evidenzieremo più avanti, sia l'ordinanza marittima sia il contratto collettivo — benché esso vada oltre l'ordinanza — non soddisfano interamente alle esigenze della convenzione, segnatamente per quanto concerne la durata dei congedi.

L'*articolo 2* della convenzione non richiede osservazioni particolari.

La disposizione chiave della convenzione è stabilita nell'*articolo 3* paragrafo 3 che stabilisce la durata del congedo pagato ad un minimo di 30 giorni civili per un anno di servizio, per tutta la gente di mare compresi i capitani indipendentemente dalla loro nazionalità. Giusta l'*articolo 38* capoverso 1 OM, la durata minima delle vacanze pagate è di solo 18 giorni lavorativi per gli ufficiali (ad esclusione dei capitani) e di 12 giorni lavorativi per gli altri membri dell'equipaggio. La nostra legislazione non soddisfa quindi alle esigenze della disposizione essenziale della convenzione. Il contratto collettivo va oltre l'ordinanza. Infatti, l'*articolo 7* assicura vacanze annue pagate di 28 giorni civili agli ufficiali (esclusi i capitani e i capi macchinisti, i quali non sono sottoposti a contratto) e di 21 giorni agli altri membri dell'equipaggio. Il diritto alle vacanze aumenta di 7 giorni dopo tre anni di servizio. Ne risulta che le norme del contratto collettivo sono leggermente inferiori alle esigenze della convenzione, anche se sono nettamente più ampie delle disposizioni dell'ordinanza marittima.

Dal momento che non possiamo accettare la disposizione fondamentale dell'*articolo 3* della convenzione, ci sembra inutile dilungarsi sulle disposizioni seguenti.

Conformemente all'*articolo 38* capoverso 3 OM, il diritto alle vacanze diviene caduco qualora, durante i primi sei mesi successivi all'arruolamento, il contratto d'assunzione è risolto dal marinaio o disdetto dall'armatore per gravi motivi imputabili al marinaio.

Il contratto collettivo (art. 7 par. 1, d) riduce detto periodo da sei a tre mesi. L'*articolo 4* della convenzione non esclude tuttavia il diritto al congedo in siffatte circostanze. Vi è dunque una differenza con la situazione esistente nel nostro Paese.

Secondo l'*articolo 39* capoverso 1 OM, non possono essere considerati vacanze le domeniche e i giorni festivi legali né le interruzioni di lavoro per malattia o infortunio. La disposizione è conforme all'*articolo 6* della convenzione, ma — contrariamente alla convenzione stessa — non s'applica ai capitani.

Con la medesima riserva, l'*articolo 40* OM è conforme alle esigenze dell'*articolo 7* capoversi 1 e 3 della convenzione per quanto attiene al conteggio della remunerazione da versare, sia durante le vacanze, sia in luogo delle vacanze, ove non fossero state prese al termine dei rapporti di servizio. L'*articolo 39* capoverso 3 OM copre contemporaneamente gli *articoli 8*

(congedo ininterrotto) e 9 (sostituzione del congedo con un'indennità) della convenzione.

L'articolo 39 capoversi 2 e 4 OM, corrisponde per sommi capi all'*articolo 10* paragrafi 1 e 2 della convenzione. L'articolo 10 paragrafo 3 non ha un corrispettivo nella nostra legislazione, ancorché esistano disposizioni approssimative nel contratto collettivo (art. 7 par. 3 e art. 8).

Rinunciamo ad esaminare l'*articolo 11* della convenzione (nullità della rinuncia al congedo minimo) dacché ha senso unicamente in relazione con l'articolo 3, da noi inaccettabile.

L'*articolo 12* non ha un equivalente nella nostra legislazione né tantomeno nel contratto collettivo.

L'*articolo 13* esige che siano prese misure effettive alfine di controllare l'applicazione delle disposizioni relative ai congedi pagati. Il disposto mira ovviamente a rendere applicabile la convenzione sul piano nazionale, ciò che ha evidentemente valore solamente per gli Stati ratificanti la convenzione. Per quanto ci riguarda abbiamo già evidenziato la nostra impossibilità in merito, ancorché, ben inteso, disponiamo di mezzi necessari per assicurare l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali disciplinanti, nel nostro Paese, i congedi pagati dei marinai. Il sistema d'arruolamento e di licenziamento stabilito dall'articolo 65 della Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM) prevede l'intervento di un Consolato svizzero. Quest'ultimo può verificare il contenuto dei contratti d'arruolamento ed è parimenti abilitato a ricevere i reclami dei marinai in caso d'inosservanza delle clausole contrattuali da parte del datore di lavoro e funge altresì da conciliatore se richiesto da una delle parti (art. 81 LNM). Il marinaio può denunciare il fatto alla FCTA. Aggiungiamo infine che l'articolo 14 LNM istituisce un foro a Basilea per le azioni civili per le quali non esiste altro foro in Svizzera.

233 Conclusioni

Come già esposto, il campo d'applicazione personale della legislazione svizzera — e del resto del contratto collettivo — è più limitato di quello della convenzione. D'altronde non adempiamo talune condizioni di fondo della convenzione, segnatamente per quanto attiene alle disposizioni essenziali dell'articolo 3 (durata dei congedi). Conseguentemente non possiamo sottoporre detto strumento alla vostra approvazione. Rileviamo nondimeno che i congedi previsti dal contratto collettivo applicato sulle navi svizzere sono nettamente superiori alle norme stabilite dalla nostra ordinanza marittima e assai prossimi, dopo il primo triennio di servizio, alle esigenze della convenzione.

24 Convenzione (n. 147) concernente le norme minime da osservare sulle navi mercantili e raccomandazione (n. 155) concernente il miglioramento delle norme sulle navi mercantili (Allegato 4)

241 Finalità e contenuto della convenzione e della raccomandazione

1. La convenzione ha per scopo d'impedire, con frequenti controlli, l'uscita di navi sulle quali non vigono soddisfacenti condizioni di lavoro e di vita dei marinai. Trattasi in primo luogo delle navi dei Paesi che accordano la loro bandiera a imbarcazioni d'armatori esteri e che non esercitano, il più sovente, alcun controllo diretto su detta flotta (bandiera di comodo). Nondimeno, essa copre parimenti le navi degli altri Stati sulle quali prevalgono condizioni inferiori alla norma.

La raccomandazione s'orienta nel senso della convenzione ampliando tuttavia la lista delle norme minime.

2. La convenzione comprende 12 articoli e un allegato importante.

Secondo l'*articolo 1*, la convenzione s'applica a tutte le navi marittime esercitate a fini commerciali (compresi i rimorchiatori) ad esclusione delle navi a preminente propulsione a vela, delle navi da pesca e a lieve tonnellaggio.

L'*articolo 2* racchiude le principali disposizioni di fondo. Secondo il capoverso a), ogni Stato che ratifica la convenzione s'impegna ad emanare una legislazione sulla sicurezza a bordo delle navi, la sicurezza sociale e le condizioni di lavoro e di vita in mare. Nell'insieme, le disposizioni di detta legislazione dovrebbero equivalere alle convenzioni o articoli di convenzioni menzionati nell'allegato. I capoversi b) e c) assicurano un controllo efficace dell'applicazione delle direttive previste nel capoverso a), da parte dello Stato di bandiera. Il capoverso d) concerne l'instaurazione di procedure di reclamo, mentre il capoverso e) garantisce l'assunzione di marinai opportunamente qualificati. I capoversi f) e g) esigono delle ispezioni a bordo e, in caso d'infortuni marittimi gravi, un'inchiesta ufficiale.

L'*articolo 3* chiede a tutti gli Stati ratificanti la convenzione di mettere in guardia i propri cittadini contro i rischi di un ingaggio su una nave immatricolata in un Paese non partecipe della convenzione, salvo che esso applichi norme equivalenti a quelle della convenzione.

L'*articolo 4* comprende disposizioni con conseguenze importanti. Giusta il paragrafo 1, se uno Stato, che ha ratificato la convenzione, riceve una denuncia concernente una nave che fa scalo in uno dei suoi porti o acquisisce la prova che detta nave non è conforme alle norme della convenzione, può

presentare un rapporto al governo del Paese di bandiera della nave e «adottare tutte le misure per ripristinare a bordo qualsiasi situazione costituente un pericolo per la sicurezza o la salute». Tali misure saranno adottate da un Membro in presenza del più vicino rappresentante marittimo dello Stato di bandiera; se ciò fosse irrealizzabile, il Membro dovrà informarne immediatamente detto rappresentante; nondimeno la nave non può essere trattenuta o ritardata indebitamente (par. 2). È considerato reclamo, in applicazione del paragrafo 1, qualsiasi informazione trasmessa da un membro dell'equipaggio, da un'associazione o da qualsiasi persona a cui interessa la sicurezza della nave (par. 3).

L'*articolo 5* prevede, per sommi capi, che la convenzione è aperta alla ratificazione dei Membri partecipi di talune convenzioni dell'Organizzazione intergovernativa della navigazione marittima (OMCI) enunciate nel paragrafo 1.

L'*articolo 6* paragrafo 2 precisa che l'entrata in vigore della convenzione è subordinata alla sua ratificazione da 10 Membri almeno totalizzanti un tonnellaggio lordo del 25 per cento della flotta mercantile mondiale.

Gli *articoli 7 a 12* comprendono le altre disposizioni finali.

3. La raccomandazione contiene quattro paragrafi e un allegato.

Il *paragrafo 1* riprende la definizione di cui all'*articolo 1* della convenzione.

Il *paragrafo 2* raccomanda l'attuazione dell'*articolo 2* capoverso a) della convenzione.

Giusta il *paragrafo 3*, si dovrebbero adottare misure, se necessario, graduali, allo scopo d'applicare disposizioni almeno equivalenti a quelle degli strumenti menzionati nell'annesso alla raccomandazione. Precisiamo che detti strumenti sono assolutamente differenti da quelli figuranti nell'annesso alla convenzione. È chiaro che la raccomandazione intende estendere la lista delle norme minime.

Il *paragrafo 4* chiede di considerare, per l'applicazione della convenzione e della raccomandazione, tutte le revisioni eventualmente arretrate alle disposizioni enumerate nei rispettivi annessi dei due strumenti.

242 **Parere della Svizzera**

1. L'*articolo 1* della convenzione (definizione del campo d'applicazione) non solleva alcun problema.

La massima disposizione della convenzione è stabilita nell'*articolo 2* capoverso a) che dev'essere considerato in connessione con l'annesso figurante in fine dello strumento. Questo capoverso è invero di difficile interpretazione. Infatti, esso esige che la legislazione nazionale comprenda disposi-

zioni «equipollenti nel loro complesso» alle convenzioni enunciate nell'annesso. Orbene, tale nozione d'equivalenza risulta assai vaga e nessun'altra disposizione della convenzione permette di chiarirne la portata.

Esaminando la situazione della Svizzera, rispetto a convenzioni e articoli di convenzioni menzionati nell'annesso, costatiamo anzitutto di aver ratificato tre di detti strumenti. Trattasi delle convenzioni (n. 58) sull'età minima (lavoro marittimo), (n. 23) sul rimpatrio di marinai e (n. 87) sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale. Quanto agli altri otto strumenti (dieci, se consideriamo due convenzioni enunciate a titolo d'alternativa della convenzione n. 55), dovremo limitarci a brevi osservazioni, dacché un'analisi dettagliata condurrebbe troppo lontano.

La convenzione (n. 55) sugli obblighi dell'armatore in caso di malattia o di infortunio della gente di mare, ha servito di base agli articoli 84 a 86 LNM e agli articoli 41 a 44 OM; le prestazioni previste da dette disposizioni tuttavia non corrispondono interamente alle norme della convenzione. Esistono parimenti divergenze tra le nostre prescrizioni federali sull'esame medico della gente di mare (art. 17 a 19 OM) e quelle della convenzione n. 73 in materia; si può nondimeno ammettere una certa equivalenza tra dette norme. Per quanto attiene alla convenzione (n. 134) sulla prevenzione degli infortuni (art. 5 e 7), abbiamo già adottato talune misure allo scopo di assicurarne l'applicazione; tuttavia in mancanza di cantieri navali dobbiamo, sotto certi aspetti, affidarci all'attività dei Paesi limitrofi. Questa osservazione vale parimenti per l'attuazione della convenzione (n. 92) sull'alloggio degli equipaggi. Quanto alla convenzione (n. 53) sui brevetti di capacità degli ufficiali (art. 3 e 4), ne è stato tenuto conto nell'articolo 62 LNM e nell'articolo 21 OM. Le disposizioni della convenzione (n. 22) sul contratto d'arruolamento dei marinai sono state riprese nella loro quasi totalità dalla LNM (art. 68 a 81). Infine, l'ultimo strumento menzionato nell'allegato non concerne in modo particolare i marinai. La convenzione (n. 98) sul diritto d'associazione e di negoziato collettivo riveste una portata del tutto generale. Benché la nostra legislazione soddisfi in genere alle esigenze di detto strumento, non possiamo accettare l'articolo 1 paragrafo 2. Secondo tale disposizione, la protezione assicurata ai lavoratori deve infatti impedire che il datore di lavoro rifiuti l'ingaggio di un lavoratore o eventualmente lo congedi, qualora appartenga a un sindacato oppure in ragione della sua attività sindacale. Questa doppia limitazione è incompatibile con il nostro diritto, il quale non contempla disposizioni generali sulla rescissione abusiva di un contratto di lavoro né, tantomeno, disposizioni speciali inerenti alla rescissione per appartenenza a un sindacato o per attività sindacali.

Questa breve rassegna evidenzia il fatto che, pur potendo accettare, in ampia misura, le convenzioni oppure articoli di convenzioni menzionati nell'annesso al nuovo strumento, rimarrebbero pur sempre delle divergenze. Forse potremmo, per talune di esse, invocare la nozione di «equivalenza». Tuttavia non potremmo ricorrervi, per esempio, nel caso della convenzione

n. 98; pertanto ci è impossibile approvare l'articolo 2 capoverso a) considerato.

Senza entrare nei dettagli, si può affermare che la legislazione svizzera soddisfa alle esigenze del capoverso b) dell'articolo 2; ne consegue che il capoverso c) è senza oggetto per il nostro Paese.

Per quanto attiene al capoverso d), ricordiamo che il reclutamento dei marinai avviene in presenza di un console svizzero il quale vigila sull'osservanza delle disposizioni legali pertinenti e accetta gli eventuali reclami della gente di mare.

L'Ufficio svizzero della navigazione marittima ha emanato direttive minime per il servizio a bordo delle navi svizzere; d'altro canto, gli ufficiali sono assoggettati agli articoli 62 e 63 LNM. Tali disposizioni sono conformi al capoverso e).

Come lo prescrive il capoverso f), l'Ufficio menzionato assicura l'osservanza delle convenzioni ratificate dal nostro Paese, per il tramite dei Consolati.

Ricordiamo infine, a proposito del capoverso g), che tutti gli infortuni gravi concernenti le navi svizzere sono denunciati dall'Ufficio della navigazione marittima al Ministero pubblico di Basilea Città, il quale ordina un'inchiesta.

Nell'insieme, si può dire che la nostra legislazione risponde alle esigenze dell'articolo 2 della convenzione, fatta astrazione del capoverso a). Tuttavia quest'ultima disposizione riveste un'importanza capitale.

Considerando l'articolo 3 della convenzione rileviamo la nostra impossibilità d'agire a favore dei marinai svizzeri ingaggiati a bordo di navi estere. Comunque, i nostri connazionali non mancano di possibilità d'impiego sulle nostre navi dacché, come si è costato, l'effettivo svizzero della nostra flotta tocca appena il 45 per cento.

L'articolo 4 della convenzione permette segnatamente a tutti gli Stati ratificanti la medesima di adottare, sulle navi facenti scalo in uno dei loro porti, i necessari provvedimenti «per ripristinare qualsiasi situazione a bordo, costituente un pericolo per la sicurezza e la salute». Essi possono intervenire anche se la nave in causa naviga sotto bandiera di un Paese che non ha ratificato la convenzione. Siffatta disposizione ha sollevato, nell'ambito della Conferenza, l'opposizione di vari governi — tra cui i Paesi dell'Europa dell'Est — i quali hanno asserito che essa viola, nello stesso tempo, la sovranità nazionale e la costituzione dell'OIT. Dopo la sua adozione, taluni di detti Paesi hanno dichiarato formalmente di non accettarla.

Dal nostro canto, ci limiteremo a notare che la disposizione considerata non pone alcun problema per la Svizzera dal profilo di un'eventuale ratificazione. Infatti, non possedendo porti marittimi, non ci troveremo mai nella situazione di dover intervenire su navi estere. Per ciò che riguarda le misure che potrebbero essere prese nei confronti delle nostre navi in porti esteri,

rileviamo nuovamente che esse non dipendono affatto da una ratificazione, dacché sono applicabili anche se lo Stato di bandiera non ha ratificato la convenzione. Auspichiamo che le autorità estere non abbiano motivi d'intervenire su una nave battente bandiera svizzera e che, in ogni modo, queste autorità si conformino alla disposizione del paragrafo 2 secondo cui lo Stato attuante misure su navi estere «non dovrà trattenere o ritardare indebitamente» dette navi.

Il nostro Paese soddisfa alle esigenze dell'*articolo 5* dacché abbiamo fin d'ora aderito alle seguenti convenzioni dell'OMCI: convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, 1960; convenzione sulle linee di carico, 1966; convenzione sulle norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare, 1972.

Gli *articoli finali* non richiedono commenti particolari.

2. Quanto alla raccomandazione, essa estende, nel suo annesso, la lista delle convenzioni applicabili mediante le legislazioni nazionali, se non testualmente, almeno per mezzo di disposizioni «equivalenti». Senza entrare nei dettagli di dette convenzioni rileviamo di non averne ratificata alcuna. Per talune, la nostra legislazione si accosta alle esigenze previste per cui una ratificazione futura non è da escludersi. Per certune, siamo invece lungi da adempiere le condizioni richieste. Altre infine, esigono misure inapplicabili per una flotta tanto esigua come la nostra.

243 Conclusioni

Come già evidenziato, giusta il nostro diritto non possiamo accettare l'articolo 2 capoverso a), costituente la disposizione chiave della convenzione. Rinunciamo quindi, per il momento, a sottoporvi detto strumento per approvazione. Con ciò non intendiamo disinteressarci dei problemi posti dai nuovi strumenti dell'OIT. Al contrario, ci sforziamo di procedere di pari passo con le nazioni marittime nella misura in cui la nostra situazione particolare (non alludiamo alla modesta importanza della nostra flotta, bensì alla mancanza di porti marittimi) e i nostri mezzi ce lo permettono.

25 Raccomandazione (n. 153) concernente la protezione dei giovani marinai (Allegato 5)

251 Finalità e contenuto della raccomandazione

1. L'OIT aveva già adottato precedentemente diversi strumenti concernenti i giovani marinai. Trattasi della convenzione (n. 7) sull'età d'ammissione al lavoro marittimo, 1920, riveduta dalla convenzione n. 58 nel 1936, della con-

venzione (n. 15) sull'età d'ammissione dei giovani al lavoro di stivatori o fuochisti, 1921, e della convenzione (n. 16) concernente l'esame medico dei fanciulli e dei giovani impiegati a bordo delle imbarcazioni, 1921. A ciò s'aggiunge la raccomandazione (n. 137) sulla formazione professionale della gente di mare, 1970. Notiamo che la Svizzera ha ratificato le convenzioni n. 15, 16 e 58, quindi l'insieme degli strumenti in materia se si considera che la convenzione n. 58 rivede e supera la convenzione n. 7.

2. La nuova raccomandazione riveste una portata più generale degli strumenti summenzionati e copre la maggior parte degli aspetti inerenti alla protezione dei giovani marinai. Essa comprende sette titoli suddivisi in 20 paragrafi.

Giusta il *paragrafo 1* (titolo I), la raccomandazione può essere applicata tramite la legislazione nazionale, convenzioni collettive o in tutt'altra maniera appropriata.

Il *paragrafo 2* (titolo II) definisce il campo d'applicazione della raccomandazione. Ne risulta, in particolare, che l'espressione «giovani marinai» include tutti i giovani fino ai 18 anni di età, ma non i giovani in corso di formazione.

Il *paragrafo 3* (titolo III) definisce gli obiettivi della raccomandazione. Precisa che dovranno essere adottate misure intese ad assicurare la protezione effettiva dei giovani marinai, il loro orientamento e la loro formazione professionale.

I *paragrafi 4 e 5* (titolo IV) stabiliscono la durata del lavoro e i periodi di riposo. Eccetto talune determinate circostanze, l'orario di lavoro dei giovani marinai non dovrebbe oltrepassare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali e non potrà essere svolto alcun lavoro notturno. Dopo ogni periodo di due ore, si dovrà accordare loro una pausa di 15 minuti.

Il *paragrafo 6* (titolo V) determina le condizioni di rimpatrio.

I *paragrafi 7 a 11* (titolo VI) concernono la sicurezza sul lavoro e l'educazione in materia d'igiene. Preconizzano l'adozione di regolamenti e di misure pratiche tendenti a proteggere la salute dei giovani marinai e a ridurre i rischi professionali ai quali sono esposti. All'uopo, elencano i lavori pesanti o pericolosi che non dovrebbero essere svolti senza precauzioni particolari.

I *paragrafi 12 a 20* (titolo VII) trattano dell'istruzione nonché dell'orientamento e della formazione professionale. I giovani marinai dovrebbero essere informati delle possibilità di formazione e d'impiego nell'industria dei trasporti marittimi, beneficiare altresì di un insegnamento e di una formazione preliminari a terra ed infine avere l'occasione di perfezionarsi a bordo delle navi. Rileviamo inoltre due disposizioni intese ad ampliare le loro conoscenze e la loro mobilità professionale. Da un lato, il *paragrafo 15* sottoparagrafo 3 prevede che le norme di formazione alle carriere marittime do-

vrebbero essere coordinate con quelle disciplinanti le professioni a terra. Dall'altro, il paragrafo 9 capoverso b) intende assicurare ai giovani marinai la possibilità di proseguire gli studi a bordo in campi diversi da quello marittimo.

252 Parere della Svizzera

I minori di 18 anni occupati sotto bandiera svizzera sono assai poco numerosi e di norma svolgono il servizio mensa. Nessun marinaio inferiore ai 18 anni è adibito al servizio macchine.

La nostra legislazione federale contiene poche disposizioni speciali concernenti i giovani marinai. In riferimento ai temi toccati dalla nuova raccomandazione, menzioniamo l'articolo 18 OM sull'esame medico dei giovani (grazie al quale abbiamo ratificato la convenzione n. 16) e l'articolo 28 OM vietante ai minori di 16 anni il lavoro notturno. Ricordiamo all'uopo che la raccomandazione s'applica ai minori di 18 anni, ancorché preveda eccezioni, mentre l'ordinanza marittima prescrive un'interdizione assoluta del lavoro notturno.

Alfine di completare il quadro delle disposizioni federali relative alla protezione dei giovani marinai, rammentiamo — quantunque non rientri nella materia trattata dalla raccomandazione — che la nostra legislazione comprende prescrizioni sull'età minima per il lavoro marittimo grazie alle quali sono state ratificate le convenzioni n. 15 e 58.

Osserviamo infine che il contratto collettivo concluso tra l'AAS e la FCTA non prevede nessuna clausola particolare concernente i giovani marinai.

253 Conclusioni

Visto il numero estremamente debole di giovani marinai sulle nostre navi, la raccomandazione ci concerne in maniera assai marginale. Nondimeno continueremo ad adottare, a favore di detti giovani, tutte le misure appropriate ai nostri bisogni e alle nostre possibilità.

Allegato 1

Convenzione (n. 144) *Traduzione dal testo originale francese*¹⁾
**concernente le consultazioni tripartite
destinate a promuovere
l'attuazione di norme internazionali del lavoro**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi adunatasi il 2 giugno 1976 nella sua sessantunesima sessione;

viste le norme delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti — segnatamente la Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948, la Convenzione sul diritto d'organizzazione e di negoziato collettivo, 1949, e la Raccomandazione sulla consultazione a livello industriale e nazionale, 1960 — che affermano il diritto dei datori di lavoro e dei lavoratori di istituire organizzazioni libere e indipendenti e chiedono l'adozione di misure promozionali di consultazioni efficaci a livello nazionale tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori, come anche le disposizioni di numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro che prevedono la consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori sulle misure adottabili per la loro esecuzione;

dopo aver esaminato il quarto oggetto all'ordine del giorno della sessione, intitolato: «Istituzioni di meccanismi tripartiti incaricati di promuovere l'attuazione delle norme internazionali del lavoro», e dopo aver deciso ne seguente, denominata Convenzione sulle consultazioni tripartite destinate a promuovere l'esecuzione di norme internazionali del lavoro;

dopo aver deciso che siffatte proposte dovrebbero assumere la forma di una convenzione internazionale,

adotta, questo 21° giorno di giugno millenovecentosettantasei, la Convenzione seguente, denominata Convenzione sulle consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro, 1976.

Articolo 1

Nella presente convenzione, per «organizzazioni rappresentative» s'intendono le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, che godono del diritto della libertà sindacale.

¹⁾ Il testo originale è pubblicato nel FF 1977 III, ediz. franc., a pag. 698.

Articolo 2

1. Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, che ha ratificato la presente convenzione, si obbliga ad attuare procedure assicuranti consultazioni efficaci tra i rappresentanti del governo, dei datori di lavoro e dei lavoratori sulle questioni inerenti alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro, di cui all'articolo 5 paragrafo 1 seguente.
2. La natura e la forma delle procedure previste nel paragrafo 1 del presente articolo, purché queste non siano ancora state istituite, sono determinate in ogni Paese conformemente alla prassi nazionale e previa consultazione delle eventuali organizzazioni rappresentative.

Articolo 3

1. Nelle procedure di cui alla presente convenzione, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti liberamente dalle loro eventuali organizzazioni rappresentative.
2. I datori di lavoro e i lavoratori sono rappresentati equamente in seno a qualsiasi organismo nel quale avvengono le consultazioni.

Articolo 4

1. L'autorità competente assume la responsabilità dell'assistenza amministrativa per le procedure di cui alla presente convenzione.
2. L'autorità competente e le eventuali organizzazioni rappresentative concludono accordi adeguati per il finanziamento di qualsiasi formazione necessaria delle persone partecipanti alle procedure.

Articolo 5

1. Le procedure di cui alla presente convenzione devono prevedere consultazioni su:
 - a) le risposte dei governi ai questionari sui punti iscritti all'ordine del giorno della Conferenza internazionale del lavoro e i commenti dei governi riguardo ai progetti di testi che devono essere discussi dalla Conferenza;
 - b) le proposte da presentare all'autorità o alle autorità competenti in connessione con la presentazione delle convenzioni e raccomandazioni, conformemente all'articolo 19 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
 - c) il riesame, a intervalli adeguati, di convenzioni non ratificate e di raccomandazioni non ancora attuate, per prevedere i provvedimenti adottabili allo scopo di promuoverne, se necessario, l'attuazione e la ratificazione;

- d) i problemi che possono porre i rapporti da presentare all'Ufficio internazionale del lavoro secondo l'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
 - e) le proposte inerenti alla disdetta di convenzioni ratificate.
2. Allo scopo di garantire un esame adeguato dei problemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, avranno luogo consultazioni a intervalli adeguati, stabiliti di comune intesa, ma almeno una volta l'anno.

Articolo 6

L'autorità competente presenta un rapporto annuo sullo svolgimento delle procedure di cui alla presente convenzione, se lo giudica opportuno dopo aver consultato le eventuali organizzazioni rappresentative.

Articolo 7

Le ratificazioni formali della presente convenzione sono comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e registrate da quest'ultimo.

Articolo 8

1. La presente convenzione vincola unicamente i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratificazione è stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratificazione.

Articolo 9

1. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione può disdira alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e registrato dal medesimo. La disdetta prende effetto solo un anno dopo essere stata registrata.
2. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione, il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni indicato nel paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 10

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di ogni ratificazione e disdetta comunicategli dai Membri dell'Organizzazione.

2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale li avvertirà riguardo alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 11

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, le informazioni complete riguardo a tutte le ratificazioni e a tutti gli atti di disdetta, che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 12

Ogniquale volta lo giudicherà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscriverne all'ordine del giorno della Conferenza la revisione totale o parziale.

Articolo 13

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

- a) la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova convenzione di revisione provocherebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 9 precedente, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
- b) a contare dalla data d'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratificazione dei Membri.

2. La presente convenzione permane comunque in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 14

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede.

Si omettono le firme

Traduzione dal testo originale francese ¹⁾

**Raccomandazione (n. 152)
concernente le consultazioni tripartite per promuovere
l'attuazione di norme internazionali del lavoro
e le misure nazionali connesse
con le attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi adunatasi il 2 giugno 1976, nella sua sessantunesima sessione;

considerate le norme delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti — in particolare la Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948, la Convenzione sul diritto d'organizzazione e di negoziato collettivo, 1949, e la Raccomandazione sulla consultazione a livello industriale e nazionale, 1960 — che affermano i diritti dei datori di lavoro e dei lavoratori di istituire organizzazioni libere e indipendenti e chiedono l'adozione di misure promozionali di consultazioni efficaci a livello nazionale tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori, come anche le disposizioni di numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro che prevedono la consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori riguardo alle misure adottabili per la loro esecuzione;

dopo aver esaminato il quarto oggetto all'ordine del giorno della sessione, intitolato: «Istituzione di meccanismi tripartiti incaricati di promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro», e dopo aver deciso d'adottare talune proposte concernenti le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro come anche le misure nazionali in rapporto con le attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

dopo aver deciso che queste proposte dovrebbero assumere la forma di una raccomandazione,

adotta, questo ventunesimo giorno di giugno millenovecentosettantasei, la raccomandazione seguente, che verrà designata Raccomandazione sulle consultazioni tripartite inerenti alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro 1976:

¹⁾ Il testo originale è pubblicato nel FF 1977 III, ediz. franc., a pag. 702.

1. Nella presente raccomandazione, per «organizzazioni rappresentative» s'intendono le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, che godono del diritto di libertà sindacale.

2. (1) Ciascun Membro dovrebbe attuare procedure assicuranti consultazioni efficaci tra i rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori, sulle questioni inerenti alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro, conformemente ai paragrafi 5 a 7 seguenti.

(2) La natura e la forma delle procedure previste al numero 1 del presente paragrafo, purché queste non siano ancora state introdotte, dovrebbero essere determinate in ogni Paese, conformemente alla prassi nazionale e previa consultazione delle organizzazioni rappresentative.

(3) Ad esempio, potrebbero aver luogo consultazioni:

- a) nell'ambito di una commissione speciale per le questioni inerenti alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
- b) nell'ambito di un organismo dotato di una competenza generale nel settore economico e sociale o nel settore del lavoro;
- c) nell'ambito di un determinato numero di organismi dotati di una responsabilità speciale per materie determinate;
- d) mediante comunicazioni scritte, se sono riconosciute adeguate e sufficienti dai partecipanti alle procedure consultive.

3. (1) Nelle procedure previste nella presente raccomandazione, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dovrebbero essere scelti liberamente dalle loro organizzazioni rappresentative.

(2) I datori di lavoro e i lavoratori dovrebbero essere rappresentati equamente in seno a qualsiasi organismo, nell'ambito del quale avrebbero luogo le consultazioni.

(3) Dovrebbero essere presi provvedimenti, in cooperazione con le organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, allo scopo di prevedere una formazione adeguata che consenta alle persone partecipanti a tale procedura di svolgere efficacemente la loro funzione.

4. L'autorità competente dovrebbe assumere la responsabilità di provvedere all'assistenza amministrativa e al finanziamento per le procedure di cui alla presente raccomandazione, compreso, se necessario, il finanziamento di programmi di formazione.

5. Le procedure previste nella presente raccomandazione dovrebbero avere per oggetto consultazioni:

- a) sulle risposte dei governi ai questionari inerenti ai punti iscritti all'ordine del giorno della Conferenza internazionale del lavoro e sui commenti dei governi riguardo a progetti di testi che devono essere discussi dalla Conferenza;

- b) sulle proposte da sottoporre all'autorità o alle autorità competenti, in connessione con la presentazione delle convenzioni e raccomandazioni, conformemente all'articolo 19 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
- c) tenuto conto della prassi nazionale, su la preparazione e l'esecuzione di misure legislative o altri provvedimenti, intesi ad attuare le convenzioni e le raccomandazioni internazionali del lavoro e, in particolare, le convenzioni ratificate (compresa l'attuazione di disposizioni concernenti la consultazione o la collaborazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori);
- d) sul riesame, ad intervalli adeguati, di convenzioni non ratificate e di raccomandazioni non ancora attuate, allo scopo di prevedere misure atte a promuovere, se necessario, la loro esecuzione e ratificazione;
- e) sulle questioni che possono porre i rapporti da presentare all'Ufficio internazionale del lavoro, secondo gli articoli 19 e 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
- f) sulle proposte inerenti alla disdetta di convenzioni ratificate.

6. L'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative, dovrebbe decidere in quale misura occorrerebbe utilizzare queste procedure per altre questioni di interesse comune, come:

- a) la preparazione, l'attuazione e la valutazione delle attività di cooperazione tecnica cui partecipa l'Organizzazione internazionale del lavoro;
- b) le misure da prendere riguardo a risoluzioni e altre conclusioni adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro, dalle conferenze regionali, dalle commissioni industriali o da altre riunioni convocate dall'Organizzazione internazionale del lavoro;
- c) le misure da prendere per rendere maggiormente note le attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro, come elemento di cui tener conto nelle politiche e nei programmi economici e sociali.

7. Allo scopo di assicurare un esame adeguato delle questioni di cui ai paragrafi precedenti, dovrebbero aver luogo consultazioni, ad intervalli adeguati stabiliti di comune accordo, ma almeno una volta l'anno.

8. Dovrebbero essere presi provvedimenti adeguati alla situazione e alla prassi nazionale allo scopo di assicurare la coordinazione tra le procedure di cui alla presente raccomandazione e le attività di organismi nazionali che trattano problemi analoghi.

9. L'autorità competente dovrebbe presentare un rapporto annuo sullo svolgimento delle procedure previste nella presente raccomandazione, qualora lo giudichi opportuno dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative.

Si omettono le firme

Convenzione (n. 145) *Traduzione dal testo originale francese*¹⁾
**concernente la continuità dell'impiego
 della gente di mare**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi adunatasi il 13 ottobre 1976, nella sua sessantaduesima sessione;

considerate le norme della parte IV (regolarità dell'impiego e del reddito) della raccomandazione sull'impiego della gente di mare (evoluzione tecnica), 1970;

dopo aver deciso di adottare diverse proposte inerenti alla continuità dell'impiego della gente di mare, questione costituente il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

dopo aver deciso che queste proposte dovrebbero assumere la forma di una convenzione internazionale,

adotta, questo ventottesimo giorno d'ottobre millenovecentosettantasei, la convenzione seguente, denominata Convenzione sulla continuità dell'impiego (gente di mare), 1976:

Articolo 1

1. La presente convenzione s'applica alle persone che sono regolarmente disponibili per un lavoro proprio alla gente di mare e che traggono il loro reddito annuo principale da siffatto lavoro.

2. Secondo la presente convenzione per «gente di mare» s'intendono le persone definite come tali nella legislazione o dalla prassi nazionali o in convenzioni collettive e che sono abitualmente occupate come membri d'equipaggio a bordo di una nave marittima diversa da:

- a) una nave da guerra;
- b) una nave destinata alla pesca o altre operazioni direttamente connesse, alla caccia della balena o a altre operazioni simili.

3. La legislazione nazionale determina le condizioni alle quali una nave è considerata nave marittima secondo la presente convenzione.

¹⁾ Il testo originale è pubblicato nel FF 1977 III, ediz. franc., a pag. 705.

4. Le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate dovrebbero essere consultate al momento dell'elaborazione e della revisione delle definizioni istituite in virtù dei paragrafi 2 e 3 precedenti oppure esservi associate in qualsiasi altro modo.

Articolo 2

1. Alla politica nazionale di ogni Stato membro dove esiste un'attività marittima incombe di incoraggiare tutte le cerchie interessate ad assicurare alla gente di mare qualificata, nella misura del possibile, un impiego continuato o regolare e, pertanto, di fornire agli armatori una manodopera stabile e competente.

2. Devono essere intrapresi tutti gli sforzi per assicurare alla gente di mare, sia un minimo di periodi di impiego, sia un minimo di reddito o un'indennità in numerario, la cui ampiezza e natura dovranno dipendere dalla situazione economica e sociale del Paese di cui si tratta.

Articolo 3

Fra le misure idonee per conseguire gli scopi indicati nell'articolo 2 della presente convenzione potrebbero figurare:

- a) sia contratti o accordi prevedenti l'impiego continuato o regolare al servizio di un'impresa di navigazione o di un'associazione di armatori;
- b) sia disposizioni intese ad assicurare la regolarizzazione dell'impiego grazie all'istituzione e all'aggiornamento di registri per categorie di gente di mare qualificata.

Articolo 4

1. Se la continuità dell'impiego della gente di mare è fondata unicamente sulla compilazione e l'aggiornamento di registri e di elenchi, questi devono comprendere tutte le categorie professionali di gente di mare, secondo modalità che saranno determinate nella legislazione o dalla prassi nazionale o nelle convenzioni collettive.

2. La gente di mare iscritta in un siffatto registro o elenco deve beneficiare della priorità d'assunzione per la navigazione.

3. La gente di mare iscritta in un tale registro o elenco deve tenersi disponibile al lavoro, secondo modalità che saranno determinate nella legislazione o nella prassi nazionali o in convenzioni collettive.

Articolo 5

1. Nella misura in cui la legislazione nazionale lo consente, l'effettivo dei registri e degli elenchi della gente di mare è riveduto periodicamente, allo scopo di adeguarlo a un livello corrispondente al fabbisogno dell'attività marittima.

2. Se risulta necessaria una riduzione dell'effettivo di un tale registro o elenco, sono presi tutti i provvedimenti necessari allo scopo di prevenire o di attenuare gli effetti pregiudizievoli per la gente di mare, tenuto conto della situazione economica e sociale del Paese di cui si tratta.

Articolo 6

Ciascuno Stato membro provvede in modo che le debite norme concernenti la sicurezza, l'igiene, il benessere e la formazione professionale dei lavoratori siano applicate alla gente di mare.

Articolo 7

Le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate per il tramite della legislazione nazionale, nella misura in cui esse non vengono eseguite mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale.

Articolo 8

Le ratificazioni formali della presente convenzione sono comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e registrate dal medesimo.

Articolo 9

1. La presente convenzione vincola soltanto i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratificazione è stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratificazione.

Articolo 10

1. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione può disdira alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e registrato dal medesimo. La disdetta prende effetto soltanto un anno dopo essere stata registrata.
2. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione, il quale, entro un termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni indicato dal paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 11

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di ogni ratificazione e disdetta comunicategli dai Membri dell'Organizzazione.
2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale li avvertirà riguardo alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 12

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, le informazioni complete riguardo a tutte le ratificazioni e a tutti gli atti di disdetta, che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 13

Ogniqualevolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscriverne all'ordine del giorno della Conferenza la revisione totale o parziale.

Articolo 14

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
 - a) la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova convenzione di revisione provocherebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 10 precedente, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
 - b) a contare dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratificazione dei membri.
2. La presente convenzione permane comunque in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l'avessero ratificata o che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 15

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede.

Si omettono le firme

Traduzione dal testo originale francese ¹⁾

Raccomandazione (n. 154) concernente la continuità dell'impiego della gente di mare

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi adunatasi il 13 ottobre 1976, nella sua sessantaduesima sessione;

avendo preso nota delle norme della raccomandazione sull'impiego della gente di mare (evoluzione tecnica), 1970;

dopo aver deciso di adottare diverse proposte inerenti alla continuità dell'impiego della gente di mare, questione costituente il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

dopo aver deciso che queste proposte dovrebbero assumere la forma di una raccomandazione completante la convenzione sulla continuità dell'impiego della gente di mare, 1976,

adotta, questo ventottesimo giorno d'ottobre millenovecentosettantasei, la raccomandazione seguente, denominata **Raccomandazione sulla continuità dell'impiego (gente di mare), 1976:**

1. (1) Con riserva delle disposizioni del paragrafo 11, la presente raccomandazione s'applica alle persone che sono disponibili regolarmente per un lavoro di gente di mare e che traggono il loro reddito annuo principale da questo lavoro.

(2) Secondo la presente raccomandazione, per «gente di mare» si intendono le persone definite come tali nella legislazione o dalla prassi nazionali oppure nelle convenzioni collettive e che sono abitualmente occupate come membri d'equipaggio a bordo di una nave marittima diversa:

a) da una nave da guerra;

b) da una nave destinata alla pesca o ad operazioni direttamente connesse, alla caccia della balena o ad altre operazioni simili.

(3) La legislazione nazionale dovrebbe determinare le condizioni secondo le quali una nave è considerata nave marittima secondo la presente raccomandazione.

¹⁾ Il testo originale è pubblicato nel FF 1977 III, ediz. franc., a pag. 709.

(4) Le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate dovrebbero essere consultate al momento dell'elaborazione e della revisione delle definizioni istituite in virtù dei sottoparagrafi (2) e (3) precedenti oppure esservi associate in qualsiasi altro modo.

2. Per quanto possibile, dovrebbe essere assicurato alla gente di mare qualificata un impiego continuato o regolare.

3. (1) Salvo per i casi d'impiego continuato o regolare presso un medesimo armatore, occorrerebbe convenire sistemi di remunerazione della manodopera che riducano al minimo la necessità di presentarsi ai servizi d'assunzione e di attribuzione, nonché il tempo necessario al riguardo.

(2) Per quanto possibile, questi sistemi dovrebbero preservare il diritto del marinaio di scegliere la nave a bordo della quale intende essere assunto e il diritto dell'armatore di scegliere il marinaio che intende assumere.

4. Con riserva delle condizioni da stabilire nella legislazione nazionale o in convenzioni collettive, il trasferimento della gente di mare, impiegata regolarmente da un datore di lavoro, a un'attività temporanea per conto di un altro datore di lavoro dovrebbe essere autorizzato, ove sussista la necessità.

5. (1) Se l'impiego continuato o regolare della gente di mare non è possibile, dovrebbero essere fornite garanzie d'impiego o di reddito — oppure ambedue —, la cui importanza e natura dovrebbe dipendere dalla situazione economica e sociale del Paese di cui si tratta.

(2) Le garanzie potrebbero assumere segnatamente la forma seguente:

- a) impiego per un numero convenuto di mesi o di settimane per anno, oppure garanzia di un reddito corrispondente;
- b) indennità di disoccupazione, quando non vi è possibilità di lavoro.

6. (1) Se le misure per assicurare un impiego regolare alla gente di mare prevedono la compilazione e l'aggiornamento di registri o di elenchi della gente di mare qualificata, occorrerebbe istituire criteri determinanti per l'iscrizione in tali registri o elenchi.

(2) I criteri potrebbero essere segnatamente:

- a) la residenza nel Paese interessato;
- b) l'età e lo stato di salute;
- c) la competenza e le qualifiche;
- d) il precedente servizio di mare.

7. Nella revisione periodica di questi registri o elenchi, le parti interessate dovrebbero tener conto di tutti i fattori pertinenti, compresi i fattori a lungo termine come l'ammodernamento dell'industria marittima e l'evoluzione delle correnti commerciali.

8. Se diventa inevitabile una riduzione dell'insieme dell'effettivo di uno di questi registri o di questi elenchi, dovrebbe essere fatto il necessario per aiutare la gente di mare a trovarsi un impiego in altri rami industriali, assicurando loro i mezzi di riciclaggio — conformemente alla parte III della raccomandazione sull'impiego della gente di mare (evoluzione tecnica), 1970 — e la collaborazione dei servizi pubblici di collocamento.

9. (1) Ogni necessaria riduzione dell'effettivo di un siffatto registro o elenco dovrebbe avvenire quanto possibile progressivamente e senza licenziamenti. Al riguardo, si potrebbe utilmente avvalersi dell'esperienza acquisita nelle tecniche di pianificazione del personale a livello d'impresa e d'industria.

(2) Per determinare l'importanza della riduzione, occorrerebbe tener conto fra altro:

- a) della diminuzione naturale degli effettivi;
- b) della cessazione del reclutamento;
- c) dell'esclusione delle persone che non traggono il loro reddito principale da un lavoro marittimo;
- d) dell'avanzamento dell'età di quiescenza o di provvedimenti destinati a facilitare l'entrata volontaria in quiescenza anticipata mediante la concessione di pensioni, di complementi delle pensioni di Stato o di indennità globali.

10. I licenziamenti dovrebbero essere prospettati soltanto dopo aver tenuto debitamente conto delle possibilità previste nel sottoparagrafo (2) del paragrafo 9, con riserva delle garanzie d'impiego che fossero state eventualmente concesse. I licenziamenti dovrebbero, quanto possibile, avvenire secondo criteri convenuti, essere notificati con un preavviso adeguato ed essere accompagnati con un'indennità come:

- a) prestazioni d'assicurazione contro la disoccupazione o altre prestazioni di sicurezza sociale;
- b) assegni per cessazione di servizio o altri assegni di licenziamento;
- c) combinazione di prestazioni diverse, secondo quanto è previsto nella legislazione nazionale o nelle convenzioni collettive.

11. Per quanto possibile e conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali e alle convenzioni collettive, le pertinenti disposizioni della presente raccomandazione dovrebbero parimente applicarsi alle persone che lavorano come marinai a titolo stagionale.

Si omettono le firme

*Allegato 3**Traduzione dal testo originale francese ¹⁾*

Convenzione (n. 146) concernente i congedi pagati annui della gente di mare

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi adunatasi il 13 ottobre 1976, nella sua sessantaduesima sessione;

dopo aver deciso d'adottare diverse proposte inerenti alla revisione della Convenzione (n. 91) sui congedi pagati ai marinai (riveduta), 1949, tenuto conto della Convenzione (n. 132) sui congedi pagati (riveduta), 1970 e senza però limitarsi necessariamente a questo testo, questione costituente il secondo punto all'ordine del giorno;

dopo aver deciso che queste proposte dovrebbero assumere la forma di una convenzione internazionale,

adotta, questo ventinovesimo giorno d'ottobre millenovecentosettantasei, la convenzione seguente, denominata Convenzione sui congedi pagati annui (gente di mare), 1976:

Articolo 1

Le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate per il tramite della legislazione nazionale, sempreché non siano applicate, sia mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o decisioni giudiziarie, sia mediante organismi ufficiali di determinazione dei salari, sia in qualsiasi altra maniera conforme alla prassi nazionale e giudicata adeguata, tenuto conto delle condizioni proprie a ciascun Paese.

Articolo 2

1. La presente convenzione s'applica a tutte le persone impiegate come gente di mare.

¹⁾ Il testo originale è pubblicato nel FF 1977 III, ediz. franc., a pag. 712.

2. Secondo la presente convenzione, per «gente di mare» s'intendono le persone impiegate in una funzione qualsiasi a bordo di una nave marittima, intavolata nel territorio di uno Stato che abbia ratificato la presente convenzione, diversa:

- a) da una nave da guerra;
- b) da una nave destinata alla pesca o ad operazioni connessevi direttamente, alla caccia della balena o a operazioni simili.

3. La legislazione nazionale determina le condizioni secondo cui le navi sono considerate navi marittime giusta la presente convenzione, previa consultazione delle eventuali organizzazioni d'armatori e di gente di mare interessate.

4. Qualsiasi Membro che ratifica la presente convenzione può, previa consultazione delle eventuali organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, allargare il suo campo d'applicazione, con le modificazioni divenute necessarie a cagione delle condizioni proprie all'industria interessata, alle persone escluse dalla definizione di gente di mare di cui al paragrafo 2 lettera b), oppure a talune categorie di quest'ultima.

5. Qualsiasi Membro che, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, allarga, al momento della ratificazione, il campo d'applicazione della presente convenzione, deve indicare, in una dichiarazione allegata alla suindicata ratificazione, le categorie previste da detto allargamento e, ove occorra, le modificazioni divenute necessarie.

6. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione può inoltre notificare successivamente al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, mediante dichiarazione, che allarga il campo d'applicazione della convenzione a categorie diverse da quelle indicate al momento della ratificazione.

7. Purché necessario, l'autorità competente o qualsiasi organismo adeguato di ogni Paese può, previa consultazione delle eventuali organizzazioni d'armatori e di gente di mare interessate, prendere provvedimenti per escludere dall'applicazione della presente convenzione categorie limitate di persone impiegate a bordo di navi marittime.

8. Qualsiasi Membro che ratifica la presente convenzione deve, nel primo rapporto sull'applicazione di quest'ultima che è tenuto a presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, indicare, con le motivazioni, le categorie che sono state oggetto di un'esclusione in applicazione dei paragrafi 3 e 7 del presente articolo ed esporre, in rapporti successivi, lo stato della sua legislazione e della sua prassi per quanto concerne dette categorie, precisando in quale misura le disposizioni convenzionali concernenti le categorie in questione sono state o saranno soddisfatte.

Articolo 3

1. La gente di mare cui s'applica la presente convenzione ha diritto a un congedo pagato annuo di una durata minima determinata.
2. Qualsiasi Membro che ratifica la presente convenzione deve indicare la durata del congedo annuo in una dichiarazione allegata alla ratificazione.
3. La durata del congedo non deve in nessun caso essere inferiore a trenta giorni civili per un anno di servizio.
4. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione può informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, mediante una successiva dichiarazione, che aumenta la durata del congedo specificato al momento della ratificazione.

Articolo 4

1. La gente di mare che ha compiuto, nel corso di un anno determinato, un periodo di servizio di una durata inferiore al periodo richiesto per aver diritto alla totalità del congedo di cui all'articolo 3 precedente avrà diritto, per detto anno, a un congedo pagato annuo di una durata proporzionalmente ridotta.
2. Secondo la presente convenzione, per «anno» si intende un anno civile o qualsiasi altro periodo della stessa durata.

Articolo 5

1. Il modo di calcolo del periodo di servizio, per determinare il diritto al congedo, è stabilito dall'autorità competente o dall'organismo adeguato di ogni Paese.
2. Il servizio svolto fuori del contratto marittimo d'assunzione è computato nel periodo di servizio, a condizioni da determinare dall'autorità competente o dall'organismo adeguato di ogni Paese.
3. A condizioni da determinare dall'autorità competente o dall'organismo adeguato di ogni Paese, le assenze dal lavoro per partecipare a un corso approvato di formazione professionale marittima o per motivi indipendenti dalla volontà della gente di mare interessata, ad esempio le assenze dovute a malattia, a infortunio o a maternità, sono computate nel periodo di servizio.

Articolo 6

Non sono computati nel congedo pagato annuo minimo prescritto nel paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente convenzione:

- a) i giorni festivi ufficiali e abituali riconosciuti come tali nel Paese di bandiera, indipendentemente se cadono nel periodo di congedo pagato annuo;
- b) i periodi di incapacità al lavoro risultanti da malattie, infortuni o maternità, in condizioni da determinare dall'autorità competente o dall'organismo adeguato di ogni Paese;
- c) le autorizzazioni temporanee d'assenza a terra accordate alla gente di mare durante il contratto d'assunzione;
- d) i congedi compensativi di ogni natura, a condizioni da determinare dall'autorità competente o dall'organismo adeguato di ogni Paese.

Articolo 7

1. La gente di mare che beneficia di un congedo di cui alla presente convenzione deve, per tutta la durata del medesimo, ottenere almeno la remunerazione normale (compreso, se detta remunerazione include prestazioni in natura, il controvalore in contanti di quest'ultime), calcolata secondo un metodo determinato dall'autorità competente o dall'organismo adeguato di ogni Paese.

2. Le somme dovute secondo il paragrafo 1 precedente devono essere versate prima del congedo, salvo disposizione diversa della legislazione nazionale o di un accordo vincolante il datore di lavoro e la gente di mare interessata.

3. La gente di mare che lascia il servizio del datore di lavoro o che è licenziata prima di aver preso un congedo dovuto, deve ricevere, per ogni giorno di congedo dovuto, la remunerazione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 8

1. L'autorità competente o l'organismo adeguato di ogni Paese può autorizzare la ripartizione del congedo pagato annuo o il cumulo del congedo acquisito nel corso di un anno con il congedo successivo.

2. Con riserva del paragrafo 1 del presente articolo e salvo disposizione contraria di un accordo tra il datore di lavoro e la gente di mare, il congedo pagato annuo prescritto nella presente convenzione deve consistere in un periodo ininterrotto.

Articolo 9

In casi eccezionali, l'autorità competente o l'organismo adeguato di ogni Paese può prendere disposizioni per sostituire il congedo annuo dovuto in virtù della presente convenzione con un'indennità in contanti almeno equivalente alla remunerazione prevista nell'articolo 7.

Articolo 10

1. L'epoca in cui sarà preso il congedo è determinata dal datore di lavoro previa consultazione e, nella misura del possibile, con l'accordo individuale della gente di mare interessata o del suo rappresentante, a meno che siffatta epoca non sia stabilita in via regolamentare, mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale.

2. La gente di mare non può essere tenuta, senza il suo consenso, a prendere il congedo annuo dovuto in un luogo diverso dal luogo d'assunzione o dal luogo di reclutamento, secondo il criterio della maggiore vicinanza al domicilio, salvo disposizione diversa di una convenzione collettiva o della legislazione nazionale.

3. La gente di mare obbligata a prendere il congedo annuo quando si trova in un luogo diverso del luogo autorizzato nel paragrafo 2 del presente articolo, ha diritto al trasporto gratuito fino al luogo d'assunzione o al luogo di reclutamento, secondo il criterio della maggior vicinanza al domicilio; le spese di sostentamento durante il viaggio e le spese direttamente connesse con il medesimo sono addossate al datore di lavoro e il tempo di viaggio non è dedotto dal congedo pagato annuo dovuto.

Articolo 11

È considerato nullo e non avvenuto qualsiasi accordo che prevede l'abbandono del diritto al congedo pagato annuo minimo prescritto nell'articolo 3 paragrafo 3 o, salvo in casi eccezionali di cui all'articolo 9 della presente convenzione, la rinuncia a detto congedo.

Articolo 12

La gente di mare in congedo annuo è chiamata in servizio solo in casi d'estrema urgenza e dopo aver ricevuto un adeguato preavviso.

Articolo 13

Devono essere presi, mediante un'ispezione adeguata o in qualsiasi altro modo, provvedimenti effettivi, conformi ai mezzi mediante i quali è applicata la presente disposizione, per assicurare la debita attuazione e l'osservanza delle norme o disposizioni inerenti ai congedi pagati.

Articolo 14

La presente convenzione modifica la convenzione dei congedi pagati dei marinai (riveduta), 1949.

Articolo 15

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e registrate dal medesimo.

Articolo 16

1. La presente convenzione vincola soltanto i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratificazione è stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratificazione.

Articolo 17

1. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione può disdira alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e registrato dal medesimo. La disdetta prende effetto soltanto un anno dopo essere stata registrata.
2. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione, il quale, entro il termine di un anno dopo il periodo della scadenza di dieci anni indicato nel paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 18

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di ogni ratificazione e disdetta comunicategli dai Membri dell'Organizzazione.
2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale li avvertirà riguardo alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 19

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, le informazioni com-

plete riguardo a tutte le ratificazioni e a tutti gli atti di disdetta, che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 20

Ogniqualevolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e esaminerà l'opportunità di iscriverne all'ordine del giorno della Conferenza la revisione totale o parziale.

Articolo 21

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la revisione totale o parziale della presente convenzione, a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

- a) la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova convenzione di revisione provocherebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 17 precedente, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
- b) a contare dalla data d'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratificazione dei Membri.

2. La presente convenzione permane comunque in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 22

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede.

Si omettono le firme

Convenzione (n. 147) concernente le norme minime da osservare sulle navi mercantili

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi adunatasi il 13 ottobre 1976, nella sua sessantaduesima sessione;

viste le disposizioni della raccomandazione sull'assunzione della gente di mare (navi straniere), 1958, e della raccomandazione sulle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza della gente di mare, 1958;

dopo aver deciso d'adottare diverse proposte inerenti alle navi sulle quali sono applicate condizioni inferiori alle norme, in particolare quelle intavolate sotto bandiere di comodo, questione costituente il quinto punto all'ordine del giorno della sessione;

dopo aver deciso che queste proposte dovrebbero assumere la forma di una convenzione internazionale;

adotta, questo ventinovesimo giorno d'ottobre millenovecentosettantasei, la convenzione seguente, denominata Convenzione sulla marina mercantile (norme minime), 1976:

Articolo 1

1. Con riserva delle disposizioni contrarie di cui al presente articolo, la presente convenzione s'applica a qualsiasi nave marittima, di proprietà pubblica o privata, adibita, per scopi commerciali, al trasporto di merci o di passeggeri o utilizzata ad altri fini commerciali.
2. La legislazione nazionale determina le condizioni alle quali una nave è considerata nave marittima giusta la presente convenzione.
3. La presente convenzione s'applica ai rimorchiatori marittimi.
4. La presente convenzione non si applica:
 - a) alle navi la cui vela è il principale mezzo di propulsione, anche se sono provviste di una macchina ausiliaria;
 - b) alle navi destinate alla pesca, alla caccia della balena o a operazioni simili;

¹⁾ Il testo originale è pubblicato nel FF 1977 III, ediz. franc., a pag. 719.

- c) alle navi di debole tonnellaggio e alle navi, come piattaforme di trivellamento e d'estrazione, quando non sono utilizzate per la navigazione; la decisione inerente alle navi di cui alla presente disposizione è presa dall'autorità competente di ogni Paese, previa consultazione con le organizzazioni più rappresentative degli armatori e della gente di mare.
5. Nessuna disposizione della presente convenzione deve essere considerata come allargante il campo d'applicazione delle convenzioni di cui all'annesso alla presente convenzione o di talune disposizioni di queste.

Articolo 2

Qualsiasi Membro che ratifica la presente convenzione si obbliga:

a) ad emanare una legislazione per le navi intavolate sul suo territorio per quanto concerne:

- i) le norme di sicurezza, comprese quelle riguardanti le competenze dell'equipaggio, la durata del lavoro e gli effettivi, allo scopo di assicurare la salvaguardia della vita umana a bordo delle navi;
- ii) un ordinamento adeguato di sicurezza sociale;
- iii) le condizioni di impiego a bordo e le convenzioni inerenti alla vita a bordo, nella misura in cui, secondo il suo parere, non sono disciplinate in convenzioni collettive o determinate da tribunali competenti, in un modo analogamente vincolante per gli armatori e la gente di mare interessati;

e a verificare che le disposizioni di una siffatta legislazione siano equipollenti, nel loro complesso, alle convenzioni o ad articoli delle convenzioni menzionate nell'annesso alla presente convenzione, purché il Membro non sia altrimenti tenuto ad attuare le convenzioni di cui si tratta;

b) a esercitare effettivamente la sua giurisdizione o il suo controllo sulle navi intavolate sul suo territorio, per quanto concerne:

- i) le norme di sicurezza, comprese quelle inerenti alla competenza dell'equipaggio, alla durata del lavoro e agli effettivi, prescritte nella legislazione nazionale;
- ii) l'attuazione dell'ordinamento di sicurezza sociale prescritto nella legislazione nazionale;
- iii) le condizioni di impiego a bordo e gli accordi relativi alla vita a bordo, prescritti nella legislazione nazionale o determinati dai tribunali competenti, in modo analogamente vincolante per gli armatori e per la gente di mare interessati;

c) ad accertarsi che, tra gli armatori o le loro organizzazioni e le organizzazioni della gente di mare, costituite secondo le disposizioni fondamentali della convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948, e la convenzione sul diritto d'organizzazione e di negoziato collettivo, 1949, siano convenuti provvedimenti assicu-

ranti un controllo efficace delle altre condizioni di impiego a bordo e degli altri accordi inerenti alla vita a bordo, qualora il Membro non eserciti una giurisdizione effettiva;

d) a provvedere in modo

- i) che sussistano procedure adeguate, sottoposte alla supervisione generale dell'autorità competente, precedenti, se necessario, da consultazioni tripartite fra dette autorità e le organizzazioni rappresentative d'armatori e di gente di mare, sul reclutamento della gente di mare per navi intavolate sul suo territorio e sull'esame dei reclami presentanti al riguardo;
 - ii) che sussistano procedure adeguate, sottoposte alla supervisione generale dell'autorità competente, e precedenti, se necessario, da consultazioni tripartite fra queste autorità e le organizzazioni rappresentative d'armatori e di gente di mare, sull'esame di qualsiasi reclamo inerente all'assunzione e presentato possibilmente al momento dell'assunzione, sul suo territorio, di gente di mare della sua nazionalità per navi intavolate in un Paese straniero e in modo che questi reclami, come anche qualsiasi altro reclamo concernente l'assunzione e formulato possibilmente al momento dell'assunzione stessa, sul suo territorio, di gente di mare straniera su navi intavolate in un Paese straniero, siano trasmessi senza indugio dall'autorità competente all'autorità competente del Paese in cui è intavolata la nave, con copia al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro;
- e) a provvedere in modo che la gente di mare impiegata su navi intavolate sul suo territorio sia convenientemente qualificata o formata per le funzioni per cui è reclutata, tenuto conto della raccomandazione sulla formazione professionale della gente di mare, 1970;
- f) a verificare mediante ispezioni o altri mezzi adeguati che le navi intavolate sul suo territorio siano conformi alle convenzioni internazionali del lavoro vigenti che esso ha ratificato, alla legislazione prescritta nell'alinea a) del presente articolo e, nella misura in cui, tenuto conto della legislazione nazionale, appare opportuno, alle convenzioni collettive;
- g) a procedere ad un'indagine ufficiale riguardo a tutti gli infortuni marittimi gravi implicanti navi intavolate sul suo territorio, segnatamente qualora vi sia ferimento o perdita di vita umana, tenuto conto che il rapporto finale di siffatta indagine deve essere normalmente esser reso pubblico.

Articolo 3

Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione informa, per quanto possibile, i suoi cittadini riguardo ai problemi che possono risultare da un'assunzione su una nave intavolata in uno Stato che non ha ratificato detta convenzione, fino a quando acquisirà certezza che sono applicate nor-

me equivalenti a quelle stabilite nella presente convenzione. I provvedimenti presi al riguardo dallo Stato che ha ratificato la presente convenzione non devono essere contrari al principio della libera circolazione dei lavoratori, stabilito in trattati dei quali i due Stati possono essere partecipi.

Articolo 4

1. Un Membro che ha ratificato la presente convenzione e nel porto del quale fa scalo una nave nel corso normale della sua attività o per un motivo inerente al suo esercizio, se riceve un reclamo o ottiene la prova che questa nave non è conforme alle norme figuranti nella presente convenzione, dopo che quest'ultima sarà entrata in vigore, può presentare un rapporto al governo del Paese in cui è intavolata la nave, con copia al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e prendere i provvedimenti necessari per ripristinare qualsiasi situazione a bordo che costituisce manifestamente un pericolo per la sicurezza o per la salute.

2. Adottando siffatti provvedimenti, il Membro deve informarne immediatamente il rappresentante marittimo più vicino, consolare o diplomatico, dello Stato di bandiera, e chiedere a questo rappresentante d'essere possibilmente presente. Il Membro non deve trattenere o ritardare indebitamente la nave.

3. Giusta il presente articolo, per «reclamo» s'intende qualsiasi informazione sottoposta da un membro dell'equipaggio, un organismo professionale, un'associazione, un sindacato o, in generale, da qualunque persona avente interesse alla sicurezza della nave, segnatamente in connessione con i rischi relativi alla sicurezza o alla salute dell'equipaggio.

Articolo 5

1. La presente convenzione è aperta alla ratificazione dei Membri partecipi degli strumenti internazionali seguenti o, per quanto concerne quelli della lettera c), dei Membri che ne hanno applicato le disposizioni:

- a) la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1960, o la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974, o qualsiasi convenzione di revisione di questi due atti;
- b) la convenzione sulle linee di carico, 1966, o qualsiasi convenzione di revisione;
- c) le norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare del 1960 o la convenzione sulle norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare, 1972, o qualsiasi convenzione di revisione di questi strumenti internazionali.

2. La presente convenzione è inoltre aperta alla ratificazione di qualsiasi Membro che si obbliga, al momento della ratificazione, a soddisfare le condizioni cui il paragrafo precedente subordina la ratificazione e che esso non ha ancora adempiuto.

3. Le ratificazioni formali della presente convenzione sono comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e registrate dal medesimo.

Articolo 6

1. La presente convenzione vincola soltanto i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratificazione è stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui saranno state registrate le ratificazioni di almeno dieci Membri aventi complessivamente un tonnellaggio lordo del 25 per cento della flotta mercantile mondiale.

3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratificazione.

Articolo 7

1. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e registrato dal medesimo. La disdetta prende effetto soltanto un anno dopo essere stata registrata.

2. Qualsiasi Membro avente ratificato la presente convenzione, il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo decennale di cui al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 8

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di ogni ratificazione e disdetta comunicategli dai Membri dell'Organizzazione.

2. Il Direttore generale, non appena soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6 paragrafo 2 precedente, avvertirà i Membri dell'Organizzazione riguardo alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 9

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, le informazioni complete riguardo a tutte le ratificazioni e a tutti gli atti di disdetta, che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 10

Ogniqualevolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscriverne all'ordine del giorno della Conferenza la revisione totale o parziale.

Articolo 11

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

- a) la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova convenzione di revisione provocherebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 7 precedente, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
- b) a contare dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratificazione dei membri.

2. La presente convenzione permane comunque in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 12

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede.

Annesso

Convenzione (n. 138) sull'età minima, 1973, o convenzione (n. 58) sull'età minima (lavoro marittimo), (riveduta), 1936 o convenzione (n. 7) sull'età minima (lavoro marittimo), 1920;
convenzione (n. 55) sugli obblighi dell'armatore in caso di malattia o di infortunio della gente di mare, 1936, o convenzione (n. 56) sull'assicurazione contro le malattie della gente di mare, 1936, o convenzione (n. 130) concernente le cure mediche e le indennità di malattia, 1969;
convenzione (n. 73) sull'esame medico della gente di mare, 1946;
convenzione (n. 134) sulla prevenzione degli infortuni (gente di mare), 1970 (articoli 4 e 7);
convenzione (n. 92) sull'alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949;
convenzione (n. 68) sull'alimentazione e il servizio di mensa (equipaggio delle navi), 1946 (articolo 5);
convenzione (n. 53) sui brevetti di capacità degli ufficiali, 1936 (articoli 3 e 4);
convenzione (n. 22) sul contratto d'assunzione dei marinai, 1926;
convenzione (n. 23) sul rimpatrio dei marinai (1926);
convenzione (n. 87) sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948;
convenzione (n. 98) sul diritto d'organizzazione e di negoziato collettivo, 1949.

Si omettono le firme

Traduzione dal testo originale francese ¹⁾

Raccomandazione (n. 155) concernente il miglioramento delle norme sulle navi mercantili

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi adunatasi il 13 ottobre 1976, nella sua sessantaduesima sessione;

Dopo aver deciso d'adoptare diverse proposte inerenti alle navi dove sussistono condizioni inferiori alle norme, in particolare quelle intavolate sotto bandiere di comodo, questione costituente il quinto punto all'ordine del giorno della sessione;

Dopo aver deciso che queste proposte dovrebbero assumere la forma d'una raccomandazione completante la convenzione sulla marina mercantile (norme minime), 1976;

Adotta, questo ventinovesimo giorno d'ottobre millenovecentosettantasei, la raccomandazione seguente, denominata **Raccomandazione sulla marina mercantile (miglioramento delle norme)**, 1976:

1. (1) Con riserva delle disposizioni contrarie di cui al presente paragrafo, la presente raccomandazione s'applica a qualsiasi nave marittima, di proprietà pubblica o privata, destinata, per fini commerciali, al trasporto di merci o di passeggeri o utilizzata per altri scopi commerciali.
- (2) La legislazione nazionale dovrebbe determinare le condizioni alle quali una nave deve essere considerata nave marittima secondo la presente raccomandazione.
- (3) La presente raccomandazione s'applica ai rimorchiatori marittimi.
- (4) La presente raccomandazione non si applica:
 - a) alle navi la cui vela è il principale mezzo di propulsione, anche se sono equipaggiate di una macchina ausiliaria;
 - b) alle navi destinate alla pesca, alla caccia della balena o a operazioni simili;

¹⁾ Il testo originale è pubblicato nel FF 1977 III, ediz. franc., a pag. 725.

- c) alle navi di debole tonnellaggio e alle navi, come piattaforme di trivellamento e di estrazione, quando non sono utilizzate per la navigazione; la decisione relativa alle navi di cui alla presente disposizione dovrebbe essere presa dall'autorità competente di ogni paese, in consultazione con le organizzazioni più rappresentative degli armatori e della gente di mare.
- (5) Nessuna disposizione della presente convenzione deve essere considerata come allargante il campo d'applicazione degli strumenti indicati nell'annesso alla convenzione sulla marina mercantile (norme minime), 1976, o nell'annesso alla presente raccomandazione.

2. I membri dovrebbero:

- a) provvedere in modo che le disposizioni della legislazione prevista nell'articolo 2 alinea a) della convenzione sulla marina mercantile (norme minime), 1976, e
- b) verificare che le disposizioni delle convenzioni collettive disciplinanti le condizioni di impiego a bordo e gli accordi relativi alla vita a bordo equivalgano almeno alle convenzioni o agli articoli di convenzioni cui è fatto riferimento nell'annesso alla convenzione sulla marina mercantile (norme minime), 1976.

3. Inoltre, dovrebbero essere presi provvedimenti, se necessario gradatamente, affinché questa legislazione oppure, ove occorra, queste convenzioni collettive contengano disposizioni almeno equivalenti alle disposizioni degli strumenti enumerati nell'annesso alla presente raccomandazione.

4. (1) Nell'attesa che siano presi provvedimenti per l'eventuale revisione della convenzione sulla marina mercantile (norme minime), 1976, in considerazione dei mutamenti nelle condizioni di esercizio e dei bisogni della marina mercantile, occorrerebbe tener conto, nell'applicazione di questa convenzione, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative degli armatori e della gente di mare, di ogni revisione, entrata in vigore, delle convenzioni indicate nell'annesso a detta convenzione.

(2) Occorrerebbe tener conto, nell'applicazione della presente raccomandazione, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative degli armatori e della gente di mare, di ogni revisione entrata in vigore delle convenzioni indicate nel suo annesso e di ogni revisione adottata d'altri strumenti indicati in questo annesso.

Convenzione (n. 53) sui brevetti di capacità degli ufficiali, 1936;
convenzione (n. 68) su l'alimentazione e il servizio di tavola (equipaggio delle navi), 1946;
convenzione (n. 133) sull'alloggio degli equipaggi (disposizioni complete), 1970;
convenzione (n. 134) sulla prevenzione degli infortuni (gente di mare), 1970;
convenzione (n. 135) concernente i rappresentanti dei lavoratori, 1971;
convenzione (n. 91) sui congedi pagati dei marinati (riveduta), 1949 o convenzione (n. 146) sui congedi pagati annui (gente di mare), 1976;
convenzione (n. 70) sulla sicurezza sociale della gente di mare, 1946;
raccomandazione (n. 137) sulla formazione professionale della gente di mare, 1970;
documento (OMCI/UIT) destinato a servire da guida, 1975.

Si omettono le firme

*Allegato 5**Traduzione dal testo originale francese ¹⁾*

Raccomandazione (n. 153) concernente la protezione dei giovani marinai

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi adunatasi il 13 ottobre 1976, nella sua sessantaduesima sessione;

Dopo aver deciso d'adoptare diverse proposte inerenti alla protezione dei giovani marinai, questione costituente il terzo punto all'ordine del giorno della sessione;

Dopo aver deciso che queste proposte dovrebbero assumere la forma di una raccomandazione,

adotta, questo ventottesimo giorno d'ottobre millenovecentosettantasei, la raccomandazione seguente, denominata Raccomandazione sulla protezione dei giovani marinai, 1976:

I. Metodi d'applicazione

1. L'applicazione della presente raccomandazione può essere assicurata mediante la legislazione nazionale, le convenzioni collettive, regolamenti aziendali, sentenze arbitrali, decisioni giudiziarie o qualsiasi altro metodo adeguato, tenuto conto delle condizioni peculiari di ogni paese.

II. Definizione e campo d'applicazione

2. (1) Secondo la presente raccomandazione, per «giovani marinai» s'intendono tutti i giovani di meno di 18 anni, occupati, in qualsiasi modo, a bordo di una nave marittima diversa da:

- a) una nave da guerra;
- b) una nave destinata alla pesca o a operazioni connessevi direttamente, alla caccia della balena o ad operazioni simili.

¹⁾ Il testo originale è pubblicato nel FF 1977 III, ediz. franc., a pag. 727.

(2) La legislazione nazionale dovrebbe definire le condizioni alle quali una nave è considerata nave marittima secondo la presente raccomandazione, previa consultazione delle organizzazioni interessate di datori di lavoro e di lavoratori.

(3) La presente raccomandazione non si applica ai giovani in corso di formazione su una nave — scuola oppure a quelli che seguono un programma di formazione eseguito in condizioni approvate dall'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni interessate di datori di lavoro e di lavoratori.

III. Scopi

3. In ogni paese in cui sono intavolate navi a bordo delle quali sono impiegati giovani marinai, dovrebbero essere prese disposizioni allo scopo d'assicurare:

- a) la protezione effettiva di questi giovani marinai, compresa la salvaguardia della loro salute, della loro moralità e della loro sicurezza, nonché il promovimento del loro benessere generale;
- b) l'orientamento professionale, l'istruzione e la formazione professionale di questa gente di mare, nel loro interesse come pure in quello della funzionalità delle operazioni a bordo e della sicurezza dei beni e della vita umana in mare e di facilitare il loro avanzamento nella professione marittima.

IV. Durata del lavoro autorizzata e periodi di riposo

4. (1) In mare come in porto, dovrebbero essere applicate le disposizioni previste negli alinea seguenti:

- a) l'orario normale di lavoro dei giovani marinai non dovrebbe eccedere otto ore giornaliere nè quaranta ore settimanali e la pratica abituale delle ore supplementari dovrebbe, per quanto possibile, essere evitata;
- b) oltre alla concessione di una pausa sufficiente per ogni pasto, i giovani marinai dovrebbero poter fruire di una pausa di almeno un'ora per prendere il loro pasto principale;
- c) nessun giovane marinaio dovrebbe lavorare di notte, ossia durante un periodo di nove ore consecutive almeno, prima e dopo la mezzanotte, che sarà prescritto nella legislazione nazionale o nelle convenzioni collettive;
- d) i giovani marinai dovrebbero beneficiare di un riposo di quindici minuti il più presto possibile dopo la fine di un periodo di lavoro di due ore.

(2) Eccezionalmente, le disposizioni del sottoparagrafo (1) potrebbero rimanere inapplicate qualora:

- a) non sia possibile conciliarle con il servizio di guardia dei giovani marinai sul ponte, alle macchine, al servizio generale o qualora il lavoro organizzato per gruppo non lo consenta;
- b) la formazione effettiva dei giovani marinai, conforme a programmi e a piani di studio stabiliti, potesse essere compromessa;
- c) lo giustifichino le necessità delle operazioni.

Sifatte eccezioni dovrebbero essere registrate, con indicazione dei motivi, e firmate dal capitano.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 della presente raccomandazione non dispensano i giovani marinai dal loro obbligo generale di lavorare sotto la condotta del capitano in ogni situazione d'urgenza che pregiudica:

- a) la sicurezza dell'equipaggio, dei passeggeri, della nave o del carico;
- b) la sicurezza delle altre navi o di vite umane e di carichi che si trovano a bordo di siffatte navi.

V. Rimpatrio

6. (1) Un giovane marinaio, se, dopo aver servito su una nave durante almeno quattro mesi nel corso del suo primo viaggio all'estero, appare inetto alla vita in mare, dovrebbe avere la possibilità d'essere rimpatriato, senza dover sopportar spese, dal primo porto di rilascio adeguato che dispone di servizi consolari del paese di bandiera della nave oppure di cittadinanza del giovane marinaio. Il rimpatrio eseguito in queste condizioni come anche i motivi dovrebbero essere notificati all'autorità di rilascio del documento di navigazione che ha permesso al giovane marinaio d'imbarcarsi.

(2) Dopo aver servito durante sei mesi senza congedo a bordo di una nave diretta all'estero, che non è rientrata al paese di domicilio del giovane marinaio durante questo periodo e che non vi ritornerà nel corso dei tre mesi di viaggio seguenti, un giovane marinaio dovrebbe aver diritto al rimpatrio, senza doverne sopportare le spese, nel luogo del suo arruolamento d'origine nel paese del suo domicilio, affinché possa prendere i congedi accumulatisi durante il viaggio.

VI. Sicurezza sul lavoro ed educazione in materia d'igiene

7. Dovrebbero essere adottati regolamenti su la sicurezza e l'igiene dei giovani marinai.

8. Questi regolamenti dovrebbero riferirsi a tutte le disposizioni generali concernenti gli esami medicali, prima dell'entrata in funzione e nel corso

dell'impiego, come anche la prevenzione degli infortuni e la protezione della salute sul lavoro, che potrebbero applicarsi alle attività della gente di mare; essi dovrebbero stabilire inoltre i provvedimenti atti a ridurre al minimo i rischi professionali cui sono esposti i giovani marinai nell'esercizio delle loro funzioni.

9. (1) I regolamenti dovrebbero stabilire restrizioni che impediscono l'esecuzione senza controllo nè istruzioni adeguate, da parte di giovani marinai non riconosciuti integralmente qualificati al riguardo dall'autorità competente, di taluni tipi di lavori comportanti un rischio particolare d'infortunio o di pregiudizio per la salute oppure per lo sviluppo fisico, ovvero esigenti un grado particolare di maturità, d'esperienza o di qualificazione.

(2) Determinando, in questi regolamenti, il tipo di lavori che esigono restrizioni, le autorità competenti potrebbero tener conto, in particolare, delle operazioni comportanti:

- a) il sollevamento, lo spostamento o il trasporto di carichi o d'oggetti pesanti;
- b) il lavoro all'interno di caldaie, di serbatoi o di cofferdam;
- c) i lavori che provocano l'esposizione a rumori e a vibrazioni la cui intensità raggiunge livelli nocivi;
- d) la condotta di sollevatori o di altri dispositivi o utensili non manuali ovvero la segnalazione al conducente di attrezzi di questo genere;
- e) la manipolazione di cavi d'ormeggio o da rimorchiatore oppure di attrezzature d'ancoraggio;
- f) i lavori alle attrezzature;
- g) il lavoro all'alberatura o sul ponte in caso di cattivo tempo;
- h) il servizio di guardia di notte;
- i) la manutenzione di impianti e di utensili elettrici;
- j) il contatto con materie che possono essere nocive o con agenti fisici nocivi, come le sostanze pericolose o tossiche e l'esposizione a radiazioni ionizzanti;
- k) la pulizia di apparecchi da cucina;
- l) la manipolazione di scialuppe oppure la responsabilità per esse.

10. Dovrebbero essere presi provvedimenti pratici, da parte delle autorità competenti o per il tramite d'organismi adeguati, per informare i giovani marinai riguardo alla prevenzione degli infortuni e alla protezione della loro salute a bordo di navi, in particolare mediante corsi adeguati in scuole di formazione marittima, campagne pubblicitarie ufficiali di prevenzione degli infortuni, per giovani — nelle forme indicate al paragrafo 8 (2) della raccomandazione sulla prevenzione degli infortuni (gente di mare), 1970 — e con l'istruzione professionale nonché la sorveglianza dei giovani marinai nell'esercizio delle loro funzioni a bordo.

11. I programmi d'educazione e di formazione dei giovani marinai, tanto a terra quanto a bordo, dovrebbero prevedere un insegnamento, adeguato ai loro bisogni, sulle questioni indicate nel paragrafo 12 f) della raccomandazione sulla formazione professionale della gente di mare, 1970, e nella regola 237 del regolamento tipo (modificato) di sicurezza per gli stabilimenti industriali ad uso dei governi e dell'industria, e contenere un orientamento sugli effetti nocivi per la salute e il benessere, provocati dall'abuso di droghe e di altre sostanze particolarmente dannose e dalla pratica di altre attività nocive.

VII. Possibilità d'orientamento professionale, d'istruzione e di formazione professionale

12. L'autorità competente dovrebbe, in funzione della situazione nazionale, prevedere l'applicazione di diverse politiche e misure di cui ai paragrafi 13 a 20 seguenti.

13. I giovani dovrebbero essere informati riguardo alle possibilità di formazione, alle prospettive professionali, alle condizioni d'accesso all'industria dei trasporti marittimi — conformemente al paragrafo 7 della raccomandazione sulla formazione professionale della gente di mare, 1970 — all'impiego e alle condizioni di lavoro a bordo, come anche agli aspetti generali delle convenzioni collettive e dei diritti e obblighi stabiliti dalla legislazione sul lavoro per la gente di mare.

14. Dovrebbero essere presi provvedimenti per conferire ai giovani marinai un'istruzione, un orientamento e una formazione professionale conformi alle finalità indicate nel paragrafo 2 della raccomandazione sulla formazione professionale della gente di mare, 1970.

15. (1) La formazione iniziale e il perfezionamento nelle professioni marittime dovrebbero essere quanto possibile completi e, ove occorra, essere combinati con un insegnamento generale più progredito.

(2) Questa formazione e questo perfezionamento dovrebbero essere combinati con un insegnamento teorico e un programma sistematico d'esperienze pratiche, concepiti per preparare i praticanti ad una carriera marittima.

(3) Le norme di formazione alle carriere marittime dovrebbero, ogniqualvolta sia possibile, essere coordinate con quelle disciplinanti la formazione per le professioni a terra, affinché i praticanti possano acquisire qualifiche riconosciute a livello nazionale ed accettabili tanto nell'industria marittima, quanto in altri rami economici.

16. I giovani marinai dovrebbero essere incoraggiati a ricevere un'istruzione e una formazione preparatorie all'impiego a bordo e, successivamente, a proseguire la loro istruzione generale o professionale mediante le diverse forme d'aiuto finanziario indicate nel paragrafo 10 (sottoparagrafo (1) a (5)) della raccomandazione sulla formazione professionale della gente di mare, 1970.

17. L'istruzione generale e la formazione professionale, costituenti l'oggetto rispettivamente dei paragrafi 12 g) e 15 della raccomandazione sulla formazione professionale della gente di mare, 1970, dovrebbero essere messe a disposizione di tutti i giovani che non hanno acquisito esperienze su una nave marittima.

18. I giovani marinai dovrebbero avere l'occasione di proseguire la loro istruzione e la loro formazione professionali a bordo di navi, onde possano acquisire le conoscenze e l'esperienza indispensabili all'esercizio efficace della loro funzione, soddisfare le condizioni richieste per una promozione e perfezionare la loro cultura generale e le loro nozioni tecniche. Al riguardo, i capitani e gli ufficiali dovrebbero incoraggiare ed assistere i giovani marinai a utilizzare e a valorizzare integralmente le competenze e le conoscenze acquisite al momento della formazione preparatoria, a ottenere un'esperienza pratica adeguata a bordo e a seguire corsi d'istruzione autodiretta durante la navigazione.

19. Oltre ai mezzi di formazione di cui ai paragrafi 20 a 25 della raccomandazione sulla formazione professionale della gente di mare, 1970, i giovani marinai dovrebbero avere la possibilità di:

- a) continuare la loro formazione a bordo mediante mezzi come l'istruzione di bordo, i corsi per corrispondenza, l'insegnamento programmato o altri mezzi di studio personale concernenti soggetti generali e marittimi, rispondenti ai bisogni dei giovani marinai desiderosi di qualificarsi per una promozione;
- b) proseguire a bordo gli studi in altri settori fino a livelli riconosciuti.

20. Se possibile, i mezzi di formazione messi a disposizione dei giovani marinai a bordo delle navi dovrebbero comprendere locali di studio, biblioteche di bordo, come anche materiale adeguato per l'istruzione autodiretta; i giovani marinai a bordo dovrebbero essere specialmente assistiti nei loro studi, possibilmente da parte di istruttori itineranti, incaricati della formazione e imbarcati periodicamente.

Si omettono le firme